

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

633° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|---|---------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | <i>Pag.</i> 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » 22 |
| 3 ^a - Affari esteri..... | » 37 |
| 4 ^a - Difesa | » 43 |
| 5 ^a - Bilancio..... | » 50 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » 54 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » 68 |
| 10 ^a - Industria..... | » 72 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » 73 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 75 |

Commissioni di inchiesta

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sul sistema sanitario..... | <i>Pag.</i> 79 |
|----------------------------|----------------|

Giunte

| | |
|--|----------------|
| Affari Comunità europee | <i>Pag.</i> 85 |
| Elezioni e immunità parlamentari | » 3 |

Organismi bicamerali

| | |
|---------------------------|----------------|
| RAI-TV | <i>Pag.</i> 91 |
| Mafia | » 93 |
| Schengen..... | » 94 |
| Anagrafe tributaria | » 100 |
| Infanzia..... | » 106 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|-----------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri..... | <i>Pag.</i> 107 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » 109 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri..... | » 113 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> 114 |
|--------------------|-----------------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

267^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 13.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Piemonte

Su conforme relazione del PRESIDENTE – che sostituisce il senatore Diana, relatore per la regione Piemonte – la Giunta, all’unanimità, riscontra che, a seguito dell’opzione del senatore Giancarlo Tapparo per la carica di consigliere regionale per la regione Piemonte, si è reso vacante nel Collegio 7 il seggio relativo, risultato assegnato con il sistema maggioritario.

Su conforme relazione del PRESIDENTE - che sostituisce il senatore Diana, relatore per la regione Piemonte – la Giunta, all’unanimità, dichiara valida l’elezione del senatore Lorenzo Piccioni, proclamato dall’Ufficio elettorale regionale presso la Corte d’appello di Torino, in data 22 dicembre , in sostituzione del senatore Jas Gawronski, dimessosi.

Regione Campania

Su conforme relazione del PRESIDENTE - che sostituisce il senatore Senese, relatore per la regione Campania – la Giunta, all’unanimità, riscontra che, a seguito della morte del senatore Carmine De Santis, si è reso vacante nel Collegio 13 il seggio relativo, risultato assegnato col sistema maggioritario.

Regione Puglia

Il senatore PELELLA, relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Alberto Gaetano Maritati.

Regione Marche

Il senatore BRUNI, relatore per la regione Marche, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 28 novembre 1999 nel collegio n. 6 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Giuseppe Mascioni.

Regione Lombardia

Su conforme relazione del PRESIDENTE – che sostituisce il senatore Misserville, relatore per la regione Lombardia – la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Giuseppe Leoni, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Milano, in data 11 novembre 1999, in sostituzione del senatore Francesco Speroni, dimessosi.

La seduta termina alle ore 13,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

571^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI***Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4368-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente MARCHETTI, in sostituzione del relatore Villone, ricorda che il provvedimento in esame è stato già approvato in sede di prima deliberazione dalle due Camere e, in quell'occasione, è stato oggetto di un approfondito esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore TAROLLI, nel ribadire la propria contrarietà all'approvazione del provvedimento, ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in sede di prima deliberazione, ha più volte replicato alle sue argomentazioni segnalando l'esistenza di un'ampia condivisione del testo in esame da parte degli organi rappresentativi della regione Trentino Alto-Adige e delle provincie autonome. Il 26 luglio di quest'anno, invece, il Consiglio provinciale di Trento, con una maggioranza trasversale,

ha approvato una mozione con la quale si esprime la netta contrarietà di quel Consiglio alle modifiche allo statuto speciale del Trentino Alto-Adige contenute nell'articolo 4 del disegno di legge.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni contenute nel citato articolo 4 che presentano, a suo avviso, evidenti profili di illegittimità costituzionale. In primo luogo richiama l'attenzione sul meccanismo previsto dal comma 3, lettera *d*), numero 6, destinato a garantire la rappresentanza della minoranza ladina, che lede i principi costituzionali in materia di eguaglianza del voto favorendo, in modo del tutto improprio, una delle liste in competizione. In secondo luogo, si sofferma criticamente sulla disposizione contenuta nella lettera *f*) del comma 3 del medesimo articolo, che fa un rinvio fisso ad alcune leggi regionali, finendo così per comprimere, in alcuni significativi ambiti, l'autonomia normativa del consiglio regionale del Trentino Alto-Adige.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT che, nel rinnovare le sue critiche al testo in esame, auspica che questo venga bocciato in sede di seconda deliberazione e, comunque, che non si raggiunga la maggioranza prevista dall'articolo 138 della Costituzione per evitare la possibilità del ricorso al *referendum* abrogativo. In ogni caso, auspica un intervento del Capo dello Stato per evitare la promulgazione di un provvedimento evidentemente incostituzionale. A quest'ultimo proposito dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Tarolli, osservando in primo luogo che la normativa relativa all'elezione del rappresentante della minoranza ladina finisce per comprimere la potestà normativa della regione in materia elettorale. Osserva quindi che lo svuotamento di funzioni della regione Trentino Alto-Adige, realizzata dall'articolo 4, finisce per ledere il disposto dell'articolo 116 della Costituzione che riconosce e garantisce il ruolo di questa regione e non già delle due provincie autonome.

Ricordata la netta contrarietà della maggioranza dei membri del Consiglio regionale sulla formulazione del provvedimento in esame, ribadisce la sua contrarietà all'impianto delle modifiche che si vogliono apportare allo statuto del Trentino Alto-Adige, tali da svuotare di ogni significativa attribuzione la regione e da introdurre inaccettabili distorsioni nella composizione dell'organo di governo. Si tratta peraltro di modifiche che la maggioranza ha accettato per un interesse politico di breve termine.

Anche la senatrice PASQUALI ribadisce la contrarietà della sua parte politica alle modifiche allo statuto speciale del Trentino Alto-Adige, in ordine alle quali condivide i rilievi di costituzionalità avanzati dai precedenti oratori. In particolare, ritiene inaccettabile lo svilimento del ruolo della regione, che viene privata di ogni significativa attribuzione accedendo alle richieste dalla *Südtiroler Volkspartei*. Ricorda quindi criticamente i continui cedimenti del Governo e della maggioranza nei confronti delle richieste avanzate da questa formazione politica che hanno portato ad interpretazioni non corrette dello statuto e degli accordi internazionali che lo

sostengono e mirano, oggi, a porre in questione il delicato equilibrio istituzionale che caratterizza l'ordinamento del Trentino Alto-Adige.

Il senatore DONDEYNAZ, nel rinnovare le sue critiche alla scelta di apportare con un unico provvedimento modifiche a tutti gli statuti speciali, osserva che questo procedimento ha impedito di cogliere le differenze che connotano le varie realtà regionali. In particolare, con riferimento alla Val d'Aosta, rileva che si realizza, con le modifiche proposte allo statuto, una grave lacerazione nei rapporti con questa regione che non condivide i limiti alle attribuzioni del consiglio regionale in ordine alla scelta della forma di governo. Coglie quindi l'occasione per evidenziare che, in palese contraddizione con le reiterate assicurazioni del rappresentante del Governo nel corso dell'esame di questo provvedimento, l'Assemblea della Camera dei deputati, varando ieri in sede di prima deliberazione la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, non ha previsto l'introduzione, nell'articolo 116 della Costituzione, di una disposizione che imponga il consenso dei consigli delle regioni interessate nel procedimento di revisione degli statuti speciali.

Nel ribadire infine la netta contrarietà del Consiglio regionale della Val d'Aosta al contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore ANDREOLLI, pur prendendo atto della deliberazione del Consiglio provinciale di Trento citata dal senatore Tarolli, preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento che è frutto di un lungo e attento lavoro parlamentare nel quale sono stati coinvolti tutti gli organi rappresentativi delle regioni e delle provincie interessate. Reputa quindi insufficienti le argomentazioni svolte circa l'illegittimità di alcune disposizioni contenute nell'articolo 4 e osserva che la norma transitoria relativa alle elezioni del Presidente della provincia di Trento, pur costituendo un *vulnus* all'autonomia del consiglio provinciale, non pregiudica in alcun modo la possibilità che quest'organo decida di modificare in futuro la forma di governo provinciale.

Dopo che il senatore ROTELLI ha manifestato la sua volontà di intervenire utilizzando il tempo previsto dal Regolamento per gli interventi in discussione generale e stante la richiesta da parte di altri senatori di intervenire nel dibattito, il presidente MARCHETTI, in considerazione del contemporaneo inizio dei lavori dell'Assemblea, prende atto che la Commissione non è riuscita a concludere l'esame del provvedimento la cui trattazione in Assemblea è prevista per la seduta antimeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 9,35.

572^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) *PARDINI ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) *TOMASSINI.* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) *MARINI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) *ELIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) *DI PIETRO ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) *D'ONOFRIO.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) *CASTELLI ed altri.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(3989) *GASPERINI ed altri.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 3812 al n. 4655, congiunzione con il disegno di legge n. 3989 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3989, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge dal n. 3812 al n. 4655 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato dalla seduta del 21 settembre scorso; ha inizio l'esame del disegno di legge n. 3989, assegnato da ultimo, la cui trattazione proseguirà congiuntamente a quella delle altre iniziative.

Il relatore VILLONE illustra l'emendamento 1.0.1000 che propone una organica revisione della legge elettorale del Senato riprendendo, dalla lettera *a*) alla lettera *n*), la proposta avanzata dai Gruppi appartenenti al Polo nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Vengono introdotte, rispetto a quest'ultima proposta alcune modifiche (alla lettera *b*) e alla lettera *h*) che non incidono tuttavia sull'impianto della medesima. Si differenziano invece rispetto alla proposta avanzata dal Polo le lettere *o*) e seguenti. In particolare richiama l'attenzione della Commissione sul capoverso *j*) della lettera *p*) dell'emendamento che disciplina le modalità di distribuzione dei seggi tra le varie liste che compongono la coalizione.

Al senatore GUBERT che avanza perplessità sulla formulazione di quest'ultima disposizione, il relatore VILLONE replica osservando che

essa è funzionale a garantire un'adeguata rappresentanza delle formazioni minori all'interno delle varie coalizioni in competizione. Dà quindi conto del contenuto dell'emendamento 1.0.2000.

In considerazione della portata dell'emendamento 1.0.1000 si intende che l'esame dei disegni di legge in titolo, proseguirà congiuntamente a quelli concernenti la elezione del Senato, assegnati alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Si apre quindi una discussione sull'emendamento 1.0.1000.

Il senatore GUBERT si mostra perplesso sul meccanismo previsto dalla lettera *q*), mentre, con riferimento alla medesima disposizione, il senatore ROTELLI chiede se sia stato valutato, come criterio alternativo rispetto a quello proposto, il meccanismo del sorteggio per individuare i senatori da eleggere nella cosiddetta quota proporzionale. A questo proposito chiede quali siano le ragioni che hanno motivato la formulazione della disposizione citata che potrebbe essere funzionale alla esigenza di garantire una elezione certa a soggetti prescelti dalle segreterie dei partiti.

A questo rilievo il relatore VILLONE replica osservando che intento della citata previsione è quello di temperare il meccanismo della lista bloccata prevedendo che una metà dei senatori da eleggere per la cosiddetta quota proporzionale, vengano recuperati tra i migliori perdenti nei collegi.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che, dato conto dei lavori del Comitato ristretto, ricorda che al medesimo era stata deferita la soluzione di una molteplicità di questioni, su una parte delle quali è emerso un possibile accordo tra maggioranza e opposizione mentre per altre ancora vi è una marcata differenza di posizioni. In particolare, tra le questioni su cui è emersa un'intesa vi è quella della previsione, anche per la legge elettorale del Senato, di un premio di maggioranza. Altri nodi, come l'entità della soglia da raggiungere per l'attribuzione del premio, restano irrisolti.

L'intento essenziale della riforma dovrebbe essere quello di garantire una maggiore stabilità dell'esecutivo e delle maggioranze parlamentari. Al riguardo crede che la riproporzionalizzazione, sul modello del sistema elettorale tedesco – prevista dall'emendamento 1.0.1000, per quanto riguarda il Senato, e dai subemendamenti del relatore riferiti all'emendamento 1.1000, per quanto riguarda la Camera – potrebbe produrre, nel caso non scatti il premio di maggioranza, un esito della consultazione perfettamente proporzionale tale da impedire la formazione di coese maggioranze. Quest'eventualità è aggravata dalla possibilità, garantita nelle proposte avanzate dal relatore e dalla maggioranza, del cosiddetto «voto disgiunto» che rende possibile la conclusione di patti di desistenza. Nel caso dunque non si raggiunga la soglia prevista per l'attribuzione del pre-

mio di maggioranza, il funzionamento del sistema potrebbe produrre esiti peggiori rispetto al sistema elettorale vigente. Crede che questo esito sia contrario alle scelte compiute con il *referendum* del 1993 che, a suo avviso, non sono state poste in questione dall'esito dell'ultima consultazione referendaria. Occorre dunque che, per garantire la governabilità e la formazione di stabili maggioranze, l'attribuzione di un premio alla coalizione vincente sia non un'eventualità, ma una ragionevole certezza.

Il senatore D'ONOFRIO pone alcuni quesiti al relatore chiedendo chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza ed in particolare relativamente alla sua distribuzione tra le regioni e le varie forze politiche appartenenti alla coalizione. A questo proposito chiede se nell'attribuzione del premio vengano rafforzati i partiti maggiori di ciascuna coalizione, ovvero vengano preservati i rapporti di forza all'interno di ogni schieramento. Occorre inoltre chiarire quale sia la soluzione fornita per garantire il contemperamento tra l'esigenza della stabilità dell'Esecutivo e quella di un adeguato collegamento tra le forze politiche appartenenti a ciascuna coalizione e le singole realtà territoriali. Questo problema è risolto, nel sistema vigente per le elezioni dei consigli regionali, attraverso la predisposizione di una lista bloccata di coalizione. Questa lista garantisce un equilibrato rapporto tra le varie forze politiche appartenenti a ciascuna coalizione.

A questi rilievi replica il relatore VILLONE che richiama l'attenzione della Commissione sul meccanismo previsto dalle lettere *o*) e *p*). In particolare, il capoverso *f*) della lettera *p*) disciplina le modalità di assegnazione dei seggi, garantendo alla coalizione vincente, che abbia ottenuto il 45 per cento dei voti, l'assegnazione di 173 seggi. I successivi capoversi *i*) e *j*) definiscono le modalità di distribuzione dei seggi tra le varie liste all'interno di ciascuna coalizione tenendo conto dei vincoli costituzionali che impongono un numero minimo di senatori per ciascuna regione. Il sistema previsto per la distribuzione dei seggi alle varie liste appartenenti a ciascuna coalizione è un sistema perfettamente proporzionale per evitare una penalizzazione delle forze minori.

A quest'ultimo proposito il senatore D'ONOFRIO osserva che il funzionamento di tale sistema non parrebbe rendere perfettamente prevedibile il riparto territoriale dei seggi tra le varie liste.

Il relatore VILLONE rileva che viene comunque garantito a ciascuna lista una rappresentanza proporzionale rispetto alla sua forza a livello nazionale. Quanto al riparto dei seggi ogni lista, nella quota proporzionale, ottiene un maggior numero di seggi nelle circoscrizioni regionali ove consegue più voti.

Il senatore D'ONOFRIO prendendo atto di questi chiarimenti osserva che l'ultima conseguenza illustrata è frutto della abolizione del meccanismo dello scorporo.

Dopo un breve dibattito sulla formulazione della lettera *q*) dell'emendamento 1.0.1000 in cui prendono la parola i senatori SCOGNAMIGLIO PASINI, PIERONI, SCHIFANI, STIFFONI e il relatore VILLONE, il senatore D'ONOFRIO chiede come sia risolta, nella proposta illustrata dal relatore, la questione dell'individuazione del capolista delle liste bloccate.

Il relatore VILLONE osserva che si tratta di una questione aperta sulla quale si registrano opinioni diverse.

Il senatore STIFFONI chiede se sia tenuto conto dei seggi da attribuire alla circoscrizione estero.

A questo rilievo il relatore VILLONE replica osservando che la questione potrà essere affrontata solo dopo la definitiva approvazione del disegno di legge costituzionale n. 4518-B che definisce il numero di senatori e deputati da attribuire alla circoscrizione estero.

Il senatore D'ONOFRIO richiama infine l'attenzione sulla particolare disciplina che regola la elezione dei senatori nella regione Trentino-Alto Adige.

Al riguardo il relatore VILLONE ritiene la materia meritevole di uno specifico approfondimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 4 ottobre il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.2000.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**Art. 1.****1.0.1000**

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Al testo unico concernenti le norme per l'elezione del Senato della Repubblica D.Leg. 20.12.93 n.533 e successive modifiche di seguito denominato Testo Unico sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 comma 2, le parole "del Molise e" sono soppresse e le parole "tre quarti" sono sostituite con le seguenti: "cinquanta per cento";

b) all'articolo 1, è aggiunto il comma:

"5. La ripartizione dei seggi attribuiti su base regionale secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di Ufficio Centrale Nazionale";

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola "uninominali" sono aggiunte le seguenti: "e sulle liste proporzionali";

d) all'articolo 2, comma 1, le parole da "proporzionalmente in circoscrizioni elettorali" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "ai partiti e alle coalizioni presenti mediante riparto tra le coalizioni e le liste concorrenti su base regionale a norma degli art. 17-bis dall'Ufficio Centrale Nazionale,";

e) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis - 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro Consiglieri scelti dal primo Presidente.";

f) all'articolo 8, dopo le parole "presentare candidature" sono aggiunte le seguenti: "nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali";

g) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indi-

cata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegno deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegno recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.";

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – *1.* La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati regionali. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima regione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta dei rappresentanti, incaricati di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la regione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista con la quale il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presenti candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti let-

tere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad un milione; da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella regione, collegate alle liste medesime.

8. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella regione con metodo proporzionale.

9. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una regione pena la nullità dell'elezione.

10. Alle candidature deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste e la relativa accettazione.

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. L'ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della regione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, per la stampa delle schede medesime;

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della regione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente alla data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione;

5) i nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 3 del comma 1;

6) la scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella regione;

7) la scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste regionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista regionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima;

8) le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate;

9) la scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese;

l) all'articolo 12, dopo la parola "regionali" è aggiunta la seguente "e nazionali";

m) l'articolo 14 è sostituito con il seguente:

«Art. 14 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, non-

ché un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

2. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.

3. Qualora l'elettore esprima il proprio voto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.

4. qualora l'elettore esprima il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito al candidato stesso".

n) all'articolo 15, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti "e da ciascuna lista e coalizione";

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 – 1. L'Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;

c) determina la cifra elettorale regionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della regione;

d) determina la cifra elettorale regionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della regione;

e) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzata, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale regionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale regionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione".

p) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. 1. L'Ufficio centrale nazionale:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre regionali;

b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella

quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;

c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;

d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale o coalizione per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d)*, sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d)*, un numero di seggi pari a quelli in eccesso;

f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera *c)* ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45 per cento ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera *d)* ovvero *e)* inferiore a 173, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 173. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominale e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere *d)*, *e)*, *f)* i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 17, lettera *a)*;

h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;

i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera *h)* procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le regioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I

seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

j) procede poi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla regione di minore dimensione demografica. In ogni regione si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti regionali interi essa abbia conseguito in quella regione, salvo il limite di cui al quarto periodo. Il quoziente regionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali regionali conseguite nella regione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla regione. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Qualora al termine di tali operazioni, rimangano liste cui debbono ancora essere assegnati dei seggi, effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina le liste cui debbano ancora assegnati dei seggi;
- 2) fra le liste di cui alla lettera l), individua la lista alla quale è stato assegnato il minor numero di seggi proporzionali sulla base delle precedenti operazioni;
- 3) determina in quale regione la lista individuata ai sensi del numero 2) ha conseguito il maggiore resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio;
- 4) attribuisce il seggio alla lista di cui al numero 2) nella regione di cui al numero 3);
- 5) corrispondentemente nella medesima regione di cui al numero 3) sottrae il seggio alla lista che lo ha ottenuto col minore resto ai sensi del quinto periodo;
- 6) verifica se nella regione cui debbono essere ancora assegnati dei seggi la lista alla quale ha sottratto il seggio sia presente con un resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, attribuisce il seggio a quella lista in tale regione; prosegue quindi nell'operazione a partire dalla procedura di cui al numero 7); nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo considera la lista cui è stato sottratto il seggio fra quelle di cui al numero 1) e prosegue alle operazioni a partire dalla procedura di cui al numero 2);
- 7) verifica se sussistono ulteriori liste cui debbano essere ancora assegnati dei seggi; in caso positivo effettua in successione le correzioni con le modalità previste ai numeri da 2) a 6) sino a quando ciascuna lista e ciascuna regione abbiano ottenuto tutti i seggi spettanti.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

q) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-ter - 1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascuna lista nella quota proporzionale alternativamente i candidati della lista bloccata e i candidati non eletti nei collegi, seguendo per i primi l'ordine di lista e per i secondi l'ordine delle rispettive cifre individuali, e iniziando dal primo dei candidati della lista bloccata. In mancanza di candidati non eletti nei collegi, proclama eletti i candidati della lista bloccata secondo l'ordine di lista"».

1.0.2000

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art.-...

1. All'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari ciascuna, nonché tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto dell'ambito territoriale di riferimento;».

b) al comma 3, alla fine della lettera *a)*, è aggiunto il seguente periodo: "Per le elezioni politiche, gli spazi per i messaggi di cui al presente comma sono ripartiti nella misura dell'80% tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari uscenti. La ripartizione degli spazi tra le coalizioni e all'interno delle stesse viene effettuata in proporzione alla rappresentatività in Parlamento rispettivamente delle stesse coalizioni e dei singoli partiti coalizzati. Il 15% degli spazi è ripar-

tito tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto della quota di parlamentari uscenti che hanno dichiarato di far riferimento a ciascuna di esse. Una quota di spazi fino al 5% può essere riservata a altri partiti o movimenti politici non rappresentati in Parlamento o che non abbiano raggiunto i suddetti requisiti, purché abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un terzo degli elettori chiamati alla consultazione;"».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

635^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.100 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo che sia necessario riconoscere con chiarezza l'errore commesso quando venne modificato il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale in occasione dell'esame della cosiddetta «legge Carotti».

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.1.

Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con il relatore.

Il senatore RUSSO, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CARUSO, sottolinea che il disposto dell'articolo 442 del codice di procedura penale – come modificato dal disegno di legge in esame – consentirà di distinguere in maniera inequivocabile la disciplina relativa

ai casi in cui dovrebbero essere inflitta la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno da quella dei casi in cui è invece previsto l'ergastolo con isolamento diurno.

Prende la parola il senatore GASPERINI, il quale giudica l'ergastolo con isolamento diurno inumano ed incompatibile con i principi costituzionali che sanciscono la funzione rieducativa della pena. Ritene che sarebbe opportuno muoversi in una prospettiva diversa e valutare se non sia il caso di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, orientandosi piuttosto verso l'abolizione di questa forma di sanzione criminale.

Preannuncia comunque sin da ora la presentazione in tal senso di un disegno di legge a sua firma.

Il senatore CALVI sottolinea la lucidità dell'intervento del senatore Gasperini che appare condivisibile in una prospettiva *de iure condendo* e pone indubbiamente un problema politico.

Sotto un diverso punto di vista risulta però evidente come le considerazioni svolte dal senatore Gasperini siano coerenti, nell'attuale quadro normativo, con le indicazioni emerse in sede giurisprudenziale circa la configurazione dell'ergastolo con isolamento diurno come una pena autonoma e, proprio alla luce di tali rilievi, appaiono pertanto giustificate le scelte sistematiche compiute con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo.

Con riferimento all'emendamento 1.100 giudica poi non convincente il riferimento – nell'ipotesi di concorso di cui al secondo comma dell'articolo 72 del codice penale – ai casi di cui all'articolo 416-*bis* dello stesso codice, in quanto tale soluzione trascura altre fattispecie criminali caratterizzate da una non minore gravità.

Il senatore PREIONI annuncia che da questo momento in poi esprimerà il suo voto in maniera imprevedibile al fine di boicottare i lavori della Commissione, non condividendo il modo in cui tali lavori sono organizzati, né i contenuti che essi assumono.

Il senatore RUSSO invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.100, sottolineando come esso venga a precludere in via assoluta la possibilità di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 72 del codice penale, nonché nelle ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo quando concorra uno dei delitti previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Si tratta di una scelta che determina un'ingiustificata disparità di trattamento – che potrebbe pertanto essere censurata sul piano della legittimità costituzionale – in quanto da essa consegue che per una determinata categoria di imputati, a differenza che per tutti gli altri, la scelta del rito abbreviato non assicurerebbe alcun beneficio in termini di riduzione della pena.

Da questo punto di vista non può allora non considerarsi preferibile la strada seguita dal Governo che continua a consentire a tutti gli imputati

la possibilità di accedere al rito abbreviato, pur differenziando opportunamente la disciplina dei casi in cui è prevista la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno da quella delle ipotesi contemplate dal già citato articolo 72 del codice penale.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 1.100, riformulandolo nell'emendamento 1.100 (Nuovo testo).

Segue un ulteriore intervento del senatore RUSSO che si dichiara contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 1.100.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 1.100 (Nuovo Testo), riservandosi eventualmente di ripresentarlo nel corso del successivo esame in Assemblea del disegno di legge in titolo.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti l'emendamento 1.1 nonché l'articolo 1.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

636^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 settembre 2000, nel nuovo testo unificato predisposto dal relatore Fassone e pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 3 ottobre.

Ha la parola il senatore PREIONI, il quale esprime perplessità circa l'uso, nell'articolo 2 del nuovo testo unificato, di alcuni termini stranieri, quali *leasing* immobiliare e *project financing*, che rinviano ad istituti giuridici peculiari dell'ordinamento anglosassone, di complessa applicabilità nel contesto italiano e soprattutto con riferimento alla realizzazione di immobili destinati ad istituti di pena. Più in generale, rileva che i disegni di legge all'esame si inquadrano nel complessivo disegno del Governo in carica di introdurre nuovi e pericolosi modelli di organizzazione sociale, basati su ideologie collettivistiche. Gli articoli 1 e 2 del nuovo testo unificato prevedono, inoltre, una sfera di azione e di decisione del Ministro della giustizia eccessivamente ampia ai fini dell'attuazione della normativa all'esame, proponendo per di più l'introduzione di strumenti normativi ed attuativi non idonei in realtà al miglioramento delle condizioni delle carceri, sia per mancanza di copertura finanziaria, sia per i tempi eccessivamente lunghi di realizzazione.

Il senatore CENTARO invita, innanzi tutto, il Governo a fornire chiarimenti circa i dubbi relativi ai profili finanziari e alle norme di contabilità espressi dal senatore Vegas nel corso della seduta del 21 settembre ritenendo come la corretta impostazione di tali aspetti sia pregiudiziale alla realizzazione dell'intero progetto recato dall'articolato in esame. Nel merito esprime perplessità sulla formulazione e sul contenuto delle lettere d) ed e) dell'articolo 1. In particolare, con riferimento alla lettera d), sottolinea come la previsione di convenzioni con enti o soggetti anche privati per servizi di «mediazione culturale» a favore dei detenuti e degli internati stranieri sia eccessivamente generica e, per alcuni aspetti, anche astratta. Inoltre, essa rischia di rilevarsi ultronea in relazione a quanto già disposto dalla precedente lettera a), che fa riferimento al potenziamento delle strutture e degli impianti e all'innovazione delle attrezzature destinati, tra l'altro, all'istruzione ed alle attività culturali ed espressive dei detenuti e degli internati.

Con riferimento alla lettera e) dell'articolo 1, osserva come la previsione della sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza con offerta trattamentale intensificata non rappresenti una innovazione nell'ambito del vigente ordinamento penitenziario, essendo già stata prevista in passato una ripartizione nei livelli di sicurezza degli istituti di pena tra istituti di massima sicurezza, carceri mandamentali e case di lavoro. Piuttosto, sarebbe opportuno non limitare tale tipo di sperimentazione ai soli istituti di media sicurezza, ma estenderla anche agli altri istituti, specie a quelli che prevedono un livello di sicurezza più basso, in relazione ai

quali potrebbero trovare migliore e più proficua realizzazione i progetti di reinserimento sociale.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, osserva che le cooperative sociali e di lavoro, in favore delle quali la disposizione prevede un contributo a fondo perduto, pur svolgendo attività meritoria, già usufruiscono di varie contribuzioni e sovvenzioni, con le quali, tra l'altro, si prevede espressamente la cumulabilità. Meglio sarebbe, di conseguenza, investire tali fondi nella realizzazione di strutture a carattere permanente.

Sull'articolo 2, esprime perplessità circa l'opportunità di disciplinare con legge l'attività di decretazione ministeriale riferita alla predisposizione di un programma pluriennale di interventi straordinari nel settore dell'edilizia penitenziaria. Ritiene, inoltre, che, mentre lo strumento del *leasing* immobiliare, previsto nel terzo comma dell'articolo, possa trovare proficua attuazione nel settore all'esame, vadano invece espresse perplessità sull'utilizzo dello strumento del *project financing*, specie con riferimento alla sua concreta fattibilità economica.

Circa la riduzione del periodo di tirocinio per gli allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria, prevista dall'articolo 4, ritiene, infine che essa sia dettata dalla necessità di garantire rapidamente un incremento dei ruoli operativi della polizia penitenziaria, che evidenziano al momento vistose carenze.

Il senatore GRECO manifesta, innanzi tutto, perplessità sull'opportunità politica che il Governo in carica proponga l'approvazione di un piano di notevole riforma delle attività e dei servizi penitenziari consegnandone, nella sostanza, la realizzazione al futuro Governo, atteso che gli interventi da esso contemplati si riferiscono al triennio 2000-2002. Rileva, inoltre, come il testo all'esame presenti notevoli problematiche di copertura finanziaria. Infatti, i commi 5 e 6 dell'articolo 1 istituiscono un fondo finanziato con le somme non ancora utilizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.1, con riferimento ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione del Ministero della giustizia: a tale riguardo, esprime, tuttavia il dubbio che tali somme siano state già in gran parte o totalmente stanziare, il che renderebbe la portata della disposizione sostanzialmente declamatoria. Del pari, l'articolo 3 subordina la modifica della distribuzione del personale dell'amministrazione giudiziaria alla circostanza che essa non comporti oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva in essere, il che finirà con l'ostacolare un effettivo aumento dell'organico, attenuando l'incisività della riforma.

Infine, rileva come il comma 3 dell'articolo 2 non chiarisca in termini precisi con riferimento a quali istituti sia applicabile lo schema gestionale del *project financing*.

Il presidente PINTO si duole, ad apertura del suo intervento, della circostanza che, in considerazione dei tempi ristretti fissati per l'esame da parte dell'Aula, nel testo unificato non è stato possibile inserire importanti disposizioni relative, tra l'altro, alla modifica del sistema sanzionato-

rio – con specifico riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi – originariamente contenute nel disegno di legge n.4738, nonché nel primo testo unificato predisposto dal relatore. Auspica, pertanto, che, una volta che l’Aula abbia licenziato questa specifica parte del complessivo progetto di riforma della materia carceraria, la Commissione possa sollecitamente riprendere l’esame delle restanti disposizioni presentate dal Governo.

Nel merito del provvedimento, ritiene che le previsioni di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1 non presentino – secondo quanto prospettato dal senatore Centaro – un rischio di duplicazione normativa, in quanto mentre la lettera a) fa riferimento al potenziamento delle strutture degli impianti ed all’innovazione delle attrezzature destinate ad attività lavorative, di formazione professionale e culturale dei detenuti e degli internati, la lettera d) prevede lo strumento della stipula di convenzioni con enti o soggetti, anche privati, per servizi di mediazione culturale a favore dei detenuti e degli internati «stranieri», in relazione ai quali più evidente è l’esigenza di apporti formativi e di mediazione culturale esterni all’amministrazione penitenziaria. Prospetta, inoltre, l’opportunità che nella precedente lettera b) si faccia – ove ciò non fosse già ricavabile in via interpretativa sulla base dell’attuale formulazione – riferimento anche a progetti di sostegno psicologico dei detenuti e degli internati, che non siano affetti da infermità psichica in senso proprio, ma che necessitino, in considerazione dell’ambiente in cui sono chiamati ad inserirsi, di tale peculiare apporto professionale. Si chiede, infine, se il termine «intensificata» di cui alla lettera e) non possa essere interpretato anche nel senso di «personalizzata», al fine di calibrare l’offerta trattamentale al peculiare profilo di ogni singolo detenuto.

Relativamente all’articolo 3, prospetta l’opportunità che le parole «la distribuzione» siano sostituite dalle parole «l’assegnazione». Rileva, inoltre, come, per l’amministrazione giudiziaria, il numero delle vacanze dei posti di livello dirigenziale, pari a 160 unità, sia particolarmente elevato rispetto a quello dei posti previsti dalla pianta organica in base alla normativa vigente, pari a 432 unità. Tale divario costituisce una delle cause ostative all’attuazione della riforma di tale amministrazione, riforma necessaria per fornire una efficace risposta alla crescente domanda di giustizia. In tale contesto, appare opportuno, piuttosto che attendere l’espletamento delle procedure dei concorsi che verranno banditi, provvedere immediatamente, almeno nella misura del 50 per cento dei posti dirigenziali vacanti, alla copertura degli stessi attraverso la chiamata degli idonei di precedenti concorsi per il medesimo profilo professionale. La copertura finanziaria necessaria per tali chiamate dovrebbe ritenersi già garantita dalla normativa vigente.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, in considerazione delle numerose e puntuali richieste di chiarimenti emerse nel corso della discussione, si

riserva di intervenire in sede di replica in un secondo momento, anche al fine di acquisire presso i competenti organi tecnici tutte le informazioni necessarie.

Conclude sottolineando l'importanza che il Governo continua in ogni caso ad attribuire anche alle parti del disegno di legge n.4738 che non sono già state licenziate per l'Assemblea e non sono confluite nel nuovo testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore PREIONI chiede che le informazioni e i chiarimenti che verranno forniti dal Governo siano resi disponibili in forma scritta.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri.

(1968) MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

3491) RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

e petizione n. 338 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri e si prosegue nella trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Accogliendo un suggerimento del relatore PETTINATO, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 3.1 (Nuovo testo), sopprimendo il secondo comma dell'articolo 404 ivi richiamato.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI il quale richiama l'attenzione sull'ambiguità della figura dell'amministratore di sostegno, sottolineando il rischio che la nomina di questo soggetto, magari motivata da obiettive difficoltà del beneficiario relative però solo a specifici aspetti del vivere quotidiano, finisca per privare il beneficiario stesso della possibilità di gestire autonomamente il proprio patrimonio al di là dell'effettiva necessità di un intervento così incisivo nella sua sfera privata.

Il relatore PETTINATO suggerisce che nell'emendamento 3.1 (nuovo testo), come da ultimo modificato dal presentatore, vengano sopprese le parole «ovvero la dimora abituale». Al riguardo ricorda che l'articolo 43 del codice civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha

la propria dimora abituale e pertanto il riferimento a quest'ultima nel testo in esame risulterebbe pleonastico.

Il senatore RUSSO concorda con il senatore Pettinato, osservando che bisogna distinguere la nozione codicistica di residenza dalla nozione di residenza anagrafica.

Il senatore CENTARO modifica nuovamente l'emendamento 3.1 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo), mentre il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO giudica preferibile l'originaria formulazione dell'emendamento 3.1, in particolare per il riferimento agli articoli 414 e 415 del codice civile che consentiva di distinguere nettamente le sfere di operatività dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e dell'interdizione e dell'inabilitazione dall'altro. Annuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO annuncia la sua astensione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 (Ulteriore nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1 e, accogliendo un suggerimento del relatore PETTINATO, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione del secondo comma dell'articolo 405 del codice civile, come proposto con l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), modellata sull'articolo 416 dello stesso codice.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale sottolinea in particolare l'esigenza che la possibilità contemplata dal secondo comma

dell'articolo 405 del codice civile, come proposto con l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), operi solo in una fase temporale immediatamente antecedente il raggiungimento della maggiore età. In questa prospettiva potrebbe essere effettivamente utile il modello offerto dall'articolo 416 del codice civile.

Interviene quindi il sottosegretario MAGGI il quale coglie l'occasione per evidenziare come il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno dovrebbe trovare applicazione soprattutto con riferimento a quelle situazioni – si pensi ad esempio al caso di bambini *down* – in cui grazie alle tecniche educative oggi disponibili è spesso possibile conseguire miglioramenti estremamente significativi e nelle quali pertanto il ricorso all'interdizione può risultare sovradimensionato, mentre può essere maggiormente opportuna una soluzione avente un impatto minore, come quella rappresentata appunto dal ricorso all'amministrazione di sostegno.

Il senatore CENTARO modifica quindi l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 4.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO richiama l'attenzione sui problemi che potrebbero sorgere nell'ipotesi in cui venga chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di un soggetto interdetto o inabilitato, nel presupposto che sia venuta meno l'esigenza di far ricorso all'interdizione o all'inabilitazione. L'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di un raccordo fra i due procedimenti – quello di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione e quello di nomina dell'amministratore di sostegno – al fine di evitare il rischio di pericolosi vuoti di tutela.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Callegaro meritino attenzione e rileva che una possibile soluzione potrebbe forse essere individuata nel configurare il procedimento per la nomina per l'amministratore di sostegno come un procedimento incidentale nell'ambito di quello relativo alla revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Il senatore PREIONI chiede l'accantonamento della votazione dell'emendamento 4.1 (Ulteriore nuovo testo), ritenendo che si debbano prioritariamente affrontare i profili sottesi al successivo articolo 5.

Sulla proposta di accantonamento del senatore Preioni esprimono parere contrario il relatore PETTINATO e il sottosegretario MAGGI, che sottolinea l'estrema urgenza dell'intervento normativo in esame.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4737**Art. 1.****1.100** (Nuovo testo)

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. All'articolo 442, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Non si procede ad alcuna sostituzione nel caso di concorso di reati come previsto dall'articolo 72, primo comma, del codice penale, e nel caso di concorso di cui al comma 2 dello stesso articolo 72 del codice penale quando col delitto che importa la pena dell'ergastolo concorre uno dei delitti previsti nell'articolo 416-*bis* del codice penale".

2. All'articolo 72 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: «con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi» sono soppresse.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 4298 E ABBINATI**

Art. 3.

3.1 (Ulteriore nuovo testo)

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 404 del codice civile)

"Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*) – Il maggiore di età, che per effetto di una grave malattia o menomazione fisica o psichica o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui egli ha la residenza o il domicilio"».

Art. 4.

4.1 (Ulteriore nuovo testo)

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 405 nel codice civile)

"Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). – 1.
Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno

con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

2. Il decreto può essere emesso anche in favore di un minore negli ultimi sei mesi della minore età; in questo caso esso diventa esecutivo dal giorno del raggiungimento della maggiore età. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

3. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

4. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo del beneficiario;

d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

e) dei limiti, anche periodici, delle spese che dall'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

5. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

6. Il decreto deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

7. Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato il decreto di apertura dell'amministratore di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario"».

Art. 4.**4.1** (Nuovo testo)

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Introduzione dell'articolo 405 nel codice civile)*

"Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). - 1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

2. Il decreto può essere emesso anche in favore di un minore di età; in questo caso esso diventa esecutivo dal giorno del raggiungimento della maggiore età. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

3. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

4. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo del beneficiario;

d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

5. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

6. Il decreto deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

7. Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato, il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Art. 4.

4.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 405 nel codice civile)

Dopo l'articolo 404 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). – 1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

2. Se l'interessato è un minore, il decreto è esecutivo dal raggiungimento della maggiore età; se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

3. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata nonché per l'amministrazione e la conservazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

4. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle complete generalità della persona beneficiaria dell'assistenza;

b) delle complete generalità della persona o del legale rappresentante dell'ente, associazione o altra persona giuridica incaricata di svolgere la funzione;

- c) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- d) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo della persona beneficiaria;
- e) degli atti che possono essere compiuti dalla persona beneficiaria solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- f) dei limiti, anche periodici, delle spese che possono essere sostenute dall'amministratore di sostegno con utilizzo delle somme di cui la persona beneficiaria ha o può avere la disponibilità;
- g) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno è obbligato a riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

5. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

6. Il decreto deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura, quelli di nomina e di revoca dell'amministratore ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

7. Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato, il decreto deve essere comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

4.2

IL RELATORE

Sostituire le lettere a) e b) con la seguente: a) delle complete generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

313^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(838) MINARDO. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(4768) PASQUALI ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine*

(Parere alla 1^a Commissione: esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

Introduce l'esame congiunto il senatore CORRAO, rilevando come i disegni di legge tendano a disciplinare le modalità per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, in attuazione della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, che ha istituito un'apposita «circostrizione Estero» per gli italiani che vivono fuori dal territorio nazionale. La

1^a Commissione permanente ha già iniziato i propri lavori, pervenendo alla elaborazione di uno schema di testo unificato.

Occorre peraltro affrontare preliminarmente la questione di una più appropriata assegnazione dei disegni di legge, dal momento che la Commissione esteri allo stato attuale si trova in condizione di pronunciarsi unicamente in sede consultiva su materie che rientrano nel suo diretto ambito di competenza. In particolare, ciò vale, assumendo a riferimento il testo unificato adottato dalla 1^a Commissione come testo base: per l'articolo 2, che prevede iniziative di promozione del ricorso al voto per corrispondenza; per l'articolo 4, che affida agli stessi uffici consolari la gestione e raccolta dei dati e dei documenti relativi alle opzioni per il voto per corrispondenza; all'articolo 10, alla stregua del quale gli uffici consolari dovrebbero curare l'invio al domicilio degli elettori optanti per il voto per corrispondenza dei plichi contenenti le schede elettorali, poi la raccolta dei plichi stessi, una volta restituiti dagli elettori e, quindi, il relativo «invio in Italia». Per altro verso, con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni per lo svolgimento delle campagne elettorali all'estero, dello stesso schema di testo unificato, ci si trova palesemente in presenza di previsioni suscettibili di incidere sulle relazioni dell'Italia con gli altri Stati. A tale riguardo, vi sono forti dubbi sulla possibilità di applicazione del principio della estensione al territorio degli Stati esteri delle stesse disposizioni vigenti in Italia, tenuto conto della notevole varietà delle situazioni che si possono presentare. Basti pensare al regime dei visti d'ingresso per i candidati che intendono promuovere sul posto incontri nell'ambito della campagna elettorale, come pure alle garanzie di accesso alle trasmissioni televisive di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità. Andrebbe inoltre verificata, anche attraverso la promozione da parte degli uffici di un'apposita ricerca, l'eventuale esistenza di disposizioni negli ordinamenti giuridici di Stati esteri che contemplino limitazioni o sanzioni nei confronti dei soggetti con doppia cittadinanza in relazione all'esercizio dei diritti elettorali.

Ulteriori perplessità suscita la previsione di cui all'articolo 16 dello schema di testo unificato diretta a devolvere alla giurisdizione italiana i reati previsti dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati commessi in territorio estero.

Per le ragioni esposte, propone di chiedere alla Presidenza del Senato di riconsiderare l'assegnazione dei disegni di legge in titolo, nel senso di prevedere che l'esame della 3^a Commissione permanente prosegua in sede referente, eventualmente in modo congiunto con la 1^a Commissione.

Il senatore PORCARI dichiara di concordare con i rilievi critici formulati dal relatore circa le numerose incongruenze presenti nell'articolato, come pure in ordine alla questione di competenza. Sottolinea quindi come sia essenziale effettuare un adeguato approfondimento sulle complesse materie oggetto dei disegni di legge, così da evitare il rischio che sia adottato un testo di fatto inapplicabile, e comunque suscettibile di provocare difficoltà e imbarazzi nei rapporti con gli altri paesi, eventualità tutt'altro

che da escludere, allo stato degli atti, specialmente per il contesto extra-comunitario.

Il senatore MAGGIORE, dopo aver dichiarato di concordare con la questione di competenza sollevata dal relatore, sottolinea l'importanza che potrà assumere ai fini della messa a punto del testo il parere della 2^a Commissione permanente, particolarmente in ordine all'articolo 16.

Il senatore SERVELLO dichiara di condividere la proposta del relatore di sollevare la questione di competenza, rilevando come gli adempimenti contemplati dal testo unificato siano in larga misura di competenza dell'amministrazione degli esteri, ed in particolare degli uffici consolari, e come il ruolo del Ministero dell'interno appaia più defilato, e quindi non idoneo a radicare una competenza esclusiva della 1^a Commissione permanente.

Il senatore ANDREOTTI aderisce convintamente alle considerazioni del relatore, rilevando come la richiesta di assicurare modalità d'esame idonee a garantire un maggiore approfondimento non risponda ad intenti dilatori, ma sia rivolta unicamente all'obiettivo di prevenire gravi difficoltà sul piano applicativo.

Il senatore BIASCO rileva preliminarmente come la materia oggetto dei disegni di legge in esame rientri chiaramente in modo prevalente nell'ambito di competenza della 3^a Commissione permanente; si dichiara pertanto favorevole alla proposta del relatore.

Per quanto riguarda i rilievi critici emersi negli interventi che lo hanno preceduto sul merito della normativa, osserva come siano poco fondate, ai fini dell'applicazione delle nuove iniziative dirette a garantire la possibilità dell'esercizio *in loco* del diritto di voto, le ricostruzioni per le quali le comunità degli italiani all'estero sarebbero entità evanescenti.

Con i provvedimenti che sono già stati approvati, o sono in corso di approvazione, si è pervenuti infatti ad una serie di punti fermi circa il numero e la dislocazione geografica dei cittadini italiani residenti all'estero. Un ulteriore elemento di chiarezza dovrebbe poi essere stato assicurato dalla recente legge che ha disposto l'effettuazione di un'incisiva, ancorché controversa, opera di revisione sulle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero.

Anche le preoccupazioni circa le conseguenze che in taluni Stati potrebbero derivare per i cittadini con doppia cittadinanza dall'esercizio del diritto elettorale sembrano del tutto infondate. Per quanto riguarda poi i timori relativi alle campagne elettorali, indicazioni incoraggianti possono essere ricavate dall'esperienza degli USA: in tale Paese coloro che si candidano per i vari appuntamenti elettorali effettuano abitualmente le loro campagne elettorali avvalendosi della rete degli uffici consolari e delle rappresentanze diplomatiche statunitensi all'estero, come pure di strumenti informativi come il televideo.

Sotto tale riguardo, potrà comunque risultare opportuno verificare in quale modo sia garantita ai candidati e alle formazioni politiche degli altri paesi la possibilità di portare avanti liberamente la propria campagna elettorale al di fuori dei rispettivi territori nazionali.

Il senatore VOLCIC manifesta vivo sconcerto per la formulazione tecnica dello schema di testo unificato, che appare del tutto inapplicabile e richiede pertanto con ogni evidenza una radicale riscrittura.

Il presidente MIGONE sottolinea in primo luogo come le riserve manifestate nel corso del dibattito in ordine all'assegnazione dei disegni di legge e alle scelte di merito finora effettuate dalla 1^a Commissione permanente non rispondano in alcun modo ad un intento dilatorio. Si tratta invece di fare in modo che siano adeguatamente considerate una serie di questioni suscettibili di determinare rilevanti ripercussioni nei rapporti con gli altri Stati.

Posta ai voti, è quindi approvata all'unanimità la proposta del Relatore di sollevare la questione di competenza, nel senso di chiedere alla Presidenza del Senato che l'esame dei disegni di legge, in sede referente, abbia luogo ad opera delle Commissioni riunite 1^a e 3^a.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4721) Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente MIGONE avverte che da parte del prescritto numero di componenti della 3^a Commissione permanente è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la remissione all'Assemblea del disegno di legge.

Avverte quindi che l'esame avrà luogo in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4721) Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CORRAO, rilevando come il provvedimento tenda ad assicurare all'Amministrazione degli affari esteri la possibilità di avvalersi di personale a contratto per l'effettuazione dei nuovi adempimenti elettorali previsti dalla normativa recentemente adottata e da quella in corso di approvazione in materia di voto dei cittadini italiani

residenti all'estero. Esso prevede inoltre l'assegnazione di risorse strumentali al Ministero degli esteri per il potenziamento dei servizi informatici, specialmente in relazione ai nuovi adempimenti in materia elettorale.

Dopo aver richiamato le disposizioni relative alla quantificazione degli oneri finanziari previsti, sottolinea, infine, l'opportunità di un chiarimento del Governo circa i requisiti che saranno prescritti per il reclutamento del personale a contratto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAGGIORE dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole alle misure previste dal disegno di legge, poiché è effettivamente necessario aggiornare con tempestività l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, la cui situazione è ritenuta da tutti insoddisfacente. Occorre dunque porre rimedio con urgenza alle ben note carenze di organico degli uffici consolari, che devono essere dotati inoltre degli indispensabili strumenti informatici.

Il senatore MAGLIOCCHETTI annuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole al disegno di legge in esame.

Il senatore SERVELLO chiede se vi sia una connessione tra le disposizioni del testo in esame e quelle dei disegni di legge precedentemente esaminati in sede consultiva.

Il relatore CORRAO, premesso che il Ministero degli affari esteri avrebbe comunque bisogno di potenziare i suoi uffici all'estero, riconosce che vi è una oggettiva connessione dal punto di vista cronologico: non si potrebbe infatti votare nella circoscrizione estero, alle prossime elezioni politiche, senza aver completato e aggiornato la rilevazione degli elettori residenti al di fuori dell'Italia. Tale connessione potrebbe indurre a prendere in considerazione l'opportunità di abbinare i disegni di legge.

Il senatore MAGGIORE ritiene che l'abbinamento sia evitabile, considerato che il disegno di legge in esame reca misure indispensabili non solo per l'esercizio del diritto di voto all'estero, ma anche per la normale attività degli uffici consolari.

Il senatore PORCARI concorda con il senatore Maggiore, osservando che, anche se non fosse stata approvata alcuna legge sul diritto di voto all'estero, il provvedimento in esame risulterebbe comunque opportuno e necessario.

Il senatore ANDREOTTI ricorda la grande delusione che seguì al primo censimento dei cittadini italiani residenti all'estero, da cui risultò un numero enormemente inferiore rispetto alle stime che venivano correntemente fatte dai mezzi di informazione e dalle associazioni del settore.

Poiché in quell'occasione non tutti si mostrarono convinti dell'attendibilità delle rilevazioni, chiede se sia oggi tecnicamente possibile – anche con l'uso dei nuovi strumenti informatici – ottenere un risultato affidabile.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene di gran lunga preferibile unificare il provvedimento in esame e i disegni di legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, perché ciò consentirebbe di adottare una legislazione organica e razionale.

Il senatore MAGLIOCCHETTI richiama l'attenzione sulla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, in cui si afferma non solo che il potenziamento degli uffici consolari è indispensabile, ma anche che il completamento dell'anagrafe consolare comporterà uno sforzo operativo che si protrarrà per almeno un anno. È quindi chiaro che l'approvazione del disegno di legge è urgentissima.

Il senatore MAGGIORE fa presente che la legge n. 470 del 1988 già prevede il censimento degli italiani all'estero e il periodico aggiornamento dell'anagrafe consolare. È evidente però che le nuove esigenze rendono indispensabile una maggiore completezza e attendibilità delle rilevazioni: è questa la ragione per cui il Ministero è costretto a chiedere mezzi adeguati all'obiettivo che si vuole conseguire.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio, mentre la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il previsto parere sul disegno di legge. Invita poi il Relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il loro avviso circa l'opportunità di un eventuale abbinamento ai disegni di legge sull'esercizio del diritto di voto all'estero.

Il sottosegretario RANIERI propone che la Commissione proceda speditamente nell'esame del disegno di legge n. 4721, riservandosi di valutare l'opportunità di inserire eventualmente le sue disposizioni, come articoli aggiuntivi, nel testo unificato dei disegni di legge sull'esercizio del voto all'estero.

Il relatore CORRAO, preso atto che il seguito dell'esame dovrà proseguire in altra seduta, invita il rappresentante del Governo a rispondere in tale occasione ai quesiti da lui sollevati nella relazione.

Il senatore SERVELLO chiede altresì che il Governo chiarisca le ragioni per cui sarebbero necessari gli ulteriori stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame, benchè la legge n. 470 del 1988 già preveda una spesa annuale di 10 miliardi di lire per l'anagrafe consolare.

Il sottosegretario RANIERI si riserva di rispondere a tali questioni nel seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

246^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735)**(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)*

Riferisce il relatore VIVIANI sullo schema di decreto ministeriale, emanato ai sensi della legge 11 giugno 1998, n.205, concernente la ripartizione della somma di 731 milioni di lire, relativa al capitolo 1286 (ex 1204), tra l'Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

Ricorda che in forza dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1998, n. 205 il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000 mediante ripartizione con proprio decreto di contributi per un importo complessivo di lire 1.462.000.000 per il 1998 e di lire 731.000.000 annui per gli anni 1999 e 2000. In applicazione della citata legge n.93 del 1994 il contributo annuo di lire 731.000.000 dovrà essere così ripartito: A.N.E.D. 76 milioni, A.N.P.I.A. 85 milioni e A.N.V.C.G. 570 milioni.

Da ultimo mostra stupore per l'assegnazione in via prioritaria del provvedimento in titolo ad altra Commissione e non alla Commissione difesa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA interviene in senso adesivo; lamentando incidentalmente il ritardo con il quale vengono concretamente elargite le somme stanziare dal Governo, dopo il conforme parere delle Commissioni parlamentari.

Il senatore PALOMBO chiede di conoscere il numero degli iscritti alle tre associazioni. Preannuncia comunque il voto favorevole della sua parte politica.

Il relatore VIVIANI, in ordine a tale richiesta, ritiene che non sia possibile, nel corso della seduta, acquisire elementi numerici precisi.

Il senatore PELLICINI, premettendo di concordare con quanto dichiarato, e annunciando quindi il suo voto favorevole, ricorda che bisogna tenere in grande considerazione anche le aspettative dei combattenti su entrambi i fronti della Guerra Civile di Spagna; aspettative, che si potrebbero concretizzare peraltro in un mero riconoscimento formale. Rammenta gli affidamenti che, a più riprese nel corso degli anni, erano stati forniti in Commissione difesa e chiede quindi l'approvazione dei disegni di legge pendenti, che intendono riconoscere una semplice onorificenza (quindi non onerosa per lo Stato) anche in favore di chi ha combattuto nelle fila della Repubblica Sociale Italiana.

Il senatore TABLADINI condivide pienamente quanto affermato dal collega Pellicini che auspica il superamento di barriere psicologiche del passato, e ciò in nome della comune condizione di combattenti.

Il PRESIDENTE reputa non infondate le questioni poste dal senatore Pellicini e ne auspica una definizione in tempi brevi.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE pone ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI interviene quale presentatore del disegno di legge n. 4616, concernente «Nuove norme in materia di servizio militare e servizio civile», e chiede di sapere le ragioni della mancata iscrizione all'ordine del giorno dei lavori, di quel disegno di legge pur strettamente connesso agli altri, vertenti (in larga parte) sul medesimo argomento.

Il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge n. 4616 è stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, proprio

per la eterogeneità dei contenuti. Ciò lo induce a non modificare i contenuti dell'ordine del giorno, quale distribuito.

IN SEDE REFERENTE

(4672) *Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(48) *BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva*

(1465) *UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata*

(2336) *MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria*

(2972) *MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato*

(3790) *FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni*

(3816) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta*

(3818) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva*

(4199) *Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare*

(4274) *MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio*

(4653) *BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio 2000.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MINNITI invita la Commissione a tenere conto dell'avvenuta calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo, disposta ieri dalla Conferenza dei Capigruppo per i giorni 17, 18 e 19 ottobre.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore SEMENZATO integra le parole del sottosegretario precisando che anche i disegni di legge sul Servizio civile, pendenti presso la commissione affari costituzionali, sono stati calendarizzati.

Rievocata preliminarmente l'insieme degli importanti provvedimenti approvati nel corso della legislatura aventi ad oggetto il Sistema-Difesa e lamentando lo scarso tempo residuo a disposizione per l'approvazione dei due provvedimenti citati, quello sul Servizio civile e quello sul Servizio volontario, segnala l'opportunità di un esame sollecito del primo e propone di rinviare il secondo, almeno finchè la Commissione affari costi-

tuzionali non avrà licenziato il Servizio civile. Manifesta infatti forte perplessità per le cifre fornite dal Governo in ordine all'entità globale dei militari che saranno in servizio e parimenti per le cifre relative agli stanziamenti a copertura del provvedimento. Entrando nel merito ritiene più congruo ipotizzare un numero ridotto di militari e intervenire con disponibilità finanziarie più sensibili e intervenire più attente ai costi del mercato del lavoro.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 1 del testo-base, reputa preferibile la formulazione originaria proposta dal Governo e non quella scelta della Camera dei deputati. Rileva che la professionalizzazione delle Forze armate è solo una parte, molto importante sicuramente, del processo di ristrutturazione di tutto il settore della difesa, iniziato in questa legislatura, processo che ha l'obiettivo di rendere lo strumento militare più efficace ed efficiente. Ritiene che alcune delle scelte fatte siano condivisibili, altre criticabili e a suo tempo anche criticate. La sua parte politica non si opporrà quindi all'abolizione della coscrizione obbligatoria, ma intende ancora lavorare per incidere sulle scelte possibili, e valuta che l'esperienza maturata in questi anni dal servizio civile non debba essere dispersa (da non dimenticare che negli ultimi anni più di un terzo dei giovani chiamati alle armi ha scelto di svolgere il Servizio civile).

Ritiene che la riforma della leva possa compiersi senza spese ulteriori, semplicemente riducendo in maniera consistente l'attuale «formato» della Difesa, decisamente sovradimensionato: ravvisa la necessità di una riduzione ulteriore degli organici delle Forze armate, che si dovrà tradurre necessariamente anche in un ridimensionamento di tutto l'apparato, anche allo scopo di non aggravare ulteriormente il bilancio dello Stato: gli attuali 40.000 miliardi di spese militari sono più che adeguati e già perfettamente in linea con le medie europee. Ritiene invece necessario investire nella formazione dei militari, e arrivare ad un cambiamento qualitativo delle Forze armate, soprattutto a livello di istruzione, formazione e addestramento, in particolare in relazione alle esigenze delle missioni internazionali; questo non potrà fare altro che giovare alle Forze armate stesse, in termini di risultati, ma anche di «appetibilità» da un punto di vista lavorativo.

I Verdi sono favorevoli all'abolizione della leva, perché negli Stati a capitalismo avanzato esistono solo eserciti professionali, in cui a volte viene mantenuta una minima componente di leva con funzioni del tutto ausiliarie che poco incidono sulla struttura militare. Questo riduce ulteriormente l'interesse dei giovani nei confronti del servizio militare. Anche l'indubbia crescita dell'obiezione di coscienza lo dimostra: da scelta di antimilitarismo è diventata una scelta di utilità sociale. Non crede che la leva di massa abbia mai contribuito all'evoluzione e alla democratizzazione di una società; semmai, la vita militare è servita piuttosto a inculcare obbedienza cieca, rispetto delle gerarchie e disciplina funzionale ai poteri forti. Non crede neanche alle derive antidemocratiche delle Forze armate professionali.

Dichiara di temere piuttosto l'uso che le democrazie occidentali possono fare dello strumento militare e la progressiva militarizzazione della sicurezza internazionale in atto; ritiene che vada piuttosto elaborato un modello di ingerenza umanitaria che privilegi la prevenzione delle crisi e dei conflitti armati, valorizzando le istanze e le capacità della società civile e che solo a partire da questa prospettiva vada valutato l'uso eventuale di strumenti militari, che non possono essere la sola ed unica risposta.

Esprime quindi il desiderio che si dia una più chiara definizione dei compiti delle Forze armate, specialmente per quello che riguarda le missioni internazionali: si pone anche un problema di controllo parlamentare sulle scelte del Governo.

Auspica quindi di non essere chiamati esclusivamente a ratificare le decisioni prese in sede Nato. Difatti, l'incapacità delle Nazioni Unite di prevenire o trovare soluzioni alle situazioni di crisi e di conflitto nel mondo non può essere considerata un argomento in favore del rilancio di organizzazioni militari come la Nato e l'Ueo. La riforma dell'Onu deve essere invece portata avanti con decisione, con il proposito di rendere quest'organizzazione più reattiva alle sfide del mondo di oggi.

Ritiene infine che sia soprattutto urgente rompere il circolo vizioso delle emergenze, ripensando le strategie di cooperazione e di sviluppo di medio e lungo periodo: le crisi umanitarie non sono altro che lo sblocco esplosivo di situazioni di squilibrio che diventano intollerabili per un determinato paese o per una società. Alla radice ci sono soprattutto l'indigenza, l'ignoranza, la diffusione di malattie a livello endemico, la distruzione delle risorse naturali e degli ecosistemi. Sono ancora queste le cause di fondo delle crisi del mondo contemporaneo.

Il senatore MANCA ricorda che il 10 aprile 1997 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 2336. Esso verte sullo stesso tema del disegno di legge n. 4672, che gode dell'alto «*imprimatur*» governativo, una sorta di genitura gentilizia che, purtroppo, può essere propria solo di chi detiene l'Esecutivo.

Dichiara di aver voluto iniziare il suo intervento con una data, non per una pura e semplice rivendicazione di primogenitura, ma solo per mettere in evidenza quanto sia dannoso ed amaro constatare che ci si può trovare, per questioni di rivalità politica, se non di becera e gratuita demagogia, dinanzi ad una forte ed amara contraddizione, come è quella facilmente riscontrabile nell'episodio legislativo citato.

È noto che, in fatto di problematiche attinenti alle Forze armate, le uniche testimonianze avulse da interessi di parte e da convenienze partitiche hanno visto quasi sempre come protagonisti i parlamentari del Polo per le libertà, i quali non solo si sono serviti sempre dei mezzi propri dell'opposizione responsabile, ma sono stati spesso primi titolari di iniziative di riforma e di interventi giustificati dai tempi e dalle circostanze e legittimati da una specifica ed acuta sensibilità politica.

Con riferimento poi al disegno di legge n. 4672 e alla relazione del senatore Loreto, si complimenta non solo per come egli ha presentato il provvedimento, ma anche per l'obiettività con cui ha esposto caratteri e peculiarità degli altri disegni di legge, precisando, per ciascuno di essi, quanto era e quanto non era attinente alla riforma delle Forze armate.

Pone quindi dei precisi quesiti al relatore. Desidera sapere come si è giunti al numero totale di 190.000 unità complessive per le tre Forze armate. Precisa, a tal proposito, che il disegno di legge di Forza Italia parla di 200.000 unità, numero che non è frutto di un atto di fede, ma di calcoli e di riferimenti ad altri Paesi; desidera sapere come è stata affrontata la questione della risposta dei giovani al reclutamento volontario, soprattutto di quelli interessati al VFB e al VSP; desidera sapere se si è cercato di ovviare agli aspetti negativi dei casi in cui un volontario sia costretto a ricominciare tutto *ex novo* dopo 5-7 o 9 anni di servizio, pur non avendo demeritato; desidera altresì sapere come si è affrontato il problema del nuovo profilo professionale degli ufficiali e soprattutto dei sottufficiali che avranno da gestire, con il volontariato, personale diverso da quello della coscrizione obbligatoria. Chiede altresì chiarimenti sull'articolo 3, comma 1 lettera a). Inoltre desidera sapere come si intende modificare la tempistica del provvedimento (inizio, termine del primo periodo, ecc.) per tener conto dei ritardi con cui sarà approvata la legge. Da ultimo, come si ritiene possa essere mantenuto il legame delle Forze armate con la società civile.

Formula poi osservazioni di carattere metodologico che attengono al modo con cui il relatore ha inteso impostare la relazione. Rileva per primo che, a proposito dei meriti storici del servizio di leva obbligatoria cui ha fatto cenno il senatore Loreto, va aggiunto anche quello di aver dato la possibilità, soprattutto a chi aveva pregiudizi e preconcetti sui militari e sul sistema militare, di scoprire un mondo che non era poi così perverso come era descritto da ambienti sostenuti, per anni, da alcuni settori della Sinistra. Spesso si sono verificati casi di giovani che lasciavano il servizio a malincuore, non solo per i risvolti umani, ma anche per quelli professionali e lavorativi.

A proposito della posizione della Sinistra attuale, che è favorevole al servizio militare volontario, sottolinea che tale posizione è recentissima e che, fino a pochi mesi or sono, egli si trovava a confrontarsi con esponenti politici della Sinistra non solo del tutto contrari al servizio volontario, ma che ironizzavano sul suo disegno di legge nato nel lontano 1996 e ufficializzato nel 1997.

Ribadisce che la struttura ed il comportamento operativo dello strumento militare non vanno valutati in termini di accondiscendenza agli umori dei cittadini, ma in termini di credibilità internazionale e di estrinsecazione della volontà parlamentare del Paese ai fini della tutela degli interessi nazionali anche al di fuori dei confini naturali. In definitiva, si tratta di dar vita ad una politica di difesa e quindi a Forze armate come derivazione diretta della politica estera cui occorre dare soprattutto ora

che non c'è più la presenza consolidata dei due blocchi, certezza ed univocità.

Nel disegno di legge-base non ravvisa alcuna forma di raccordo con la società civile, che è invece presente nel disegno di legge n. 2336, il quale prevede la chiamata annuale dei cittadini abili al servizio militare per lo svolgimento di un tirocinio addestrativo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi fino al compimento del 26° anno di età, prevedendo, specificamente, un'informazione generale su tematiche attinenti a problemi della difesa del Paese ed un addestramento militare individuale.

Conclude ribadendo che la riforma in argomento è improcrastinabile, necessaria ed utile. Aggiunge l'inderogabile necessità di far affidamento sia su istruttori validi e motivati, sia su strutture logistiche non fatiscenti, come è capitato, in molti casi, finora.

E se è vero tutto ciò per quanto riguarda la formazione del volontario, non meno cura si dovrà mettere nelle misure indispensabili per presentare alla società civile il prototipo del militare professionista come persona motivata, orgogliosa del suo ruolo, cosciente della delicatezza della sua funzione, accettata ed amata da coloro che non vestono l'uniforme, ma che vedono e devono vedere nel militare professionale una figura che appartiene alla società intimamente legata alla dignità nazionale ed internazionale del Paese e quindi connessa con la pace, la giustizia e la libertà, dentro e fuori dei confini nazionali.

Il PRESIDENTE si rallegra con il senatore Manca per l'appassionato intervento e rinvia alla prossima seduta, convocata per martedì 3 ottobre, la conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

286^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

indi del Vice Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(4705) MAGLIOCCHETTI. – *Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del «sistema Italia» nel quadro dell'integrazione europea e nel contesto delle dinamiche innestate dalla globalizzazione e dalla new economy*

(Esame e rinvio)

Il relatore VIVIANI sottolinea che il disegno di legge affronta il tema, cruciale per l'attuale fase di sviluppo del sistema economico, della carente dotazione infrastrutturale. Tale problema non risulta adeguatamente risolto né nel Centro-Nord, ove sussiste un ampio divario tra l'attuale dotazione e le ulteriori esigenze di un'economia in fase di crescita accelerata ed integrata nei mercati europei e internazionali, né nel Mezzogiorno, dove il basso livello dell'infrastrutturazione rimane uno dei fattori di freno allo sviluppo, rendendo quanto mai difficile il graduale superamento del divario economico rispetto al resto del Paese.

La cosiddetta «new economy», che rappresenta la nuova stagione dello sviluppo economico, con i suoi effetti di intensificazione della competitività e di ridefinizione dei rapporti economici e sociali interni e internazionali, rende più evidente tale ritardo del nostro Paese e reclama soluzioni più innovative ed urgenti.

Il provvedimento, composto di un solo articolo, introduce la figura della «legge obiettivo», intesa come normativa speciale che intende sosti-

tuire tutti i passaggi procedurali previsti dall'attuale ordinamento, salvo le norme comunitarie, nella realizzazione di alcune grandi infrastrutture individuate in sede di legge finanziaria. L'individuazione di tali infrastrutture strategiche dovrebbe partire dai Presidenti delle Regioni che, singolarmente o in modo coordinato, dovrebbero proporre al Governo la loro realizzazione, precisando il loro onere finanziario e la copertura anche mediante il ricorso a capitali privati. L'obiettivo della radicale semplificazione procedurale in materia di lavori pubblici, poi, dovrebbe essere realizzato dal Governo tramite l'esercizio di una delega fondata sul criterio del massimo snellimento possibile e della massima accelerazione delle procedure delle pubbliche amministrazioni. Le Regioni, infine, dovrebbero adeguare la propria legislazione, salvaguardando la loro specificità, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il condivisibile obiettivo del superamento del ritardo nella dotazione infrastrutturale del nostro Paese viene perseguito con una proposta di normativa inadeguata, che dietro un formale superamento di una serie di sequenze procedurali, tende, nei fatti, a creare difficoltà maggiori di quelle che intende risolvere. In primo luogo, la stessa definizione di «legge obiettivo» appare ambigua, oltre che inutile dato che una analoga procedura di individuazione delle scelte strategiche, comprese quelle infrastrutturali, è già prevista nell'attuale legge finanziaria. Il tentativo di superare alcune procedure burocratiche, previsto dai commi 2 e 5 del provvedimento, diventa, in molti casi, una pura petizione di principio avente esclusivamente effetti propagandistici, dal momento che in alcuni casi, come ad esempio per la legge n. 109 del 1994, si prevede espressamente che tali norme non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Lo stesso criterio su cui si regge la delega al Governo, prevista dal comma 5, basato sul massimo snellimento e sulla massima accelerazione possibili, appare del tutto generico e non in grado di individuare i soggetti situazionali a cui sono demandate decisioni strategiche per il futuro del Paese.

La limitazione della semplificazione alla legislazione nazionale, con l'esclusione della normativa europea, non tiene conto che le due fonti appaiono fortemente integrate. Assegnare alle sole Regioni, in modo singolo o plurimo, l'indicazione delle scelte di infrastrutture, di rilevanza spesso europea, come insegna da tempo il Libro Bianco di Delors, appare non sempre adeguato e testimonia una versione propagandistica dello stesso principio di sussidiarietà, svincolato dalla natura e dalla dimensione delle scelte da operare. Dopo essersi soffermato sul pericolo di scarsa selettività degli interventi proposti dalle Regioni, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere radicalmente ridisegnato, superando i problemi e le contraddizioni normative, anche di rango costituzionale, che, allo stato lo rendono pressoché inapplicabile.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare la questione relativa alla carenza infrastrutturale del Paese affrontata nel disegno di legge, sottolinea che l'esigenza di rapida realizzazione delle opere necessarie può essere affrontata esclusivamente mediante un superamento della cultura del divieto presente nella normativa vigente. Pur riconoscendo che si possono apportare alcuni miglioramenti al provvedimento in esame, sottolinea che non sussistono a suo avviso rilievi di natura costituzionale, in quanto il provvedimento prevede solo innovazioni della legislazione vigente che consentono una più efficace utilizzazione delle risorse pubbliche. In relazione alle critiche formulate sull'attribuzione alle Regioni delle funzioni in materia di individuazione delle opere pubbliche, evidenzia che il Governo può comunque stabilire le priorità in modo tale da affrontare in via definitiva le necessità del Paese in materia di completamento e costruzione di grandi infrastrutture. Evidenzia, inoltre, che i criteri direttivi della delega di cui al comma 5 sono analoghi, in termini di dettaglio, a quelli di altre deleghe approvate dal Parlamento negli anni più recenti. Ritiene conclusivamente che il provvedimento debba essere positivamente valutato ed approfonditamente esaminato, al fine di facilitare un diverso approccio culturale nell'uso delle risorse pubbliche.

Il senatore FERRANTE dichiara di condividere le considerazioni del relatore Viviani, evidenziando le palesi contraddizioni del provvedimento: come desumibile dalla relazione introduttiva, gli ampi temi della globalizzazione dell'economia si riducono ad un approccio microsettoriale di limitata realtà territoriali. La previsione di deroga alle procedure amministrative giunge ad intervenire perfino sulla legislazione relativa alle calamità naturali e agli interventi anticrimine; il comma 2, invece di facilitare la creazione di un «sistema Italia», porta poi ad una frantumazione dei rapporti tra livelli istituzionali con evidenti effetti negativi. Esprime, in conclusione, una valutazione negativa sul provvedimento, che a suo avviso non risulta comunque suscettibile di miglioramenti.

Il presidente COVIELLO, dopo aver sottolineato che il disegno di legge in esame concerne un tema su cui vi sono ampie convergenze di tutte le forze politiche, evidenzia le numerose questioni che il provvedimento trascura: in particolare, l'istituzione di una «legge-obiettivo» crea interferenze tra poteri centrali e locali, non risulta sufficientemente chiaro che tipo di coordinamento sia richiesto alle Regioni e chi debba predisporre il progetto delle opere ed effettuare la stima dei relativi preventivi. Le deleghe al Governo richiedono poi una più chiara esplicitazione dei relativi principi. Nel ribadire che si tratta di un provvedimento condivisibile negli obiettivi generali ma non negli strumenti indicati, evidenzia altresì che si tratta di materia che richiede una più approfondita istruttoria, anche prevedendo un sostanziale coinvolgimento della Commissione lavori pubblici.

Il sottosegretario MORGANDO, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, dal presidente Coviello e dal senatore Ferrante, fa presente che il disegno di legge in esame solleva un tema di grande rilievo, sia in relazione al finanziamento delle opere infrastrutturali, sia in relazione alla semplificazione delle procedure per la realizzazione, ma non sembra individuare strumenti adeguati per affrontare in modo incisivo la complessità delle questioni coinvolte.

Ha quindi la parola per la replica il relatore VIVIANI, il quale, dopo aver sottolineato che l'obiettivo di adeguare l'infrastrutturazione strategica del Paese appare senza dubbio di notevole interesse e rilievo, ribadisce che l'impianto del disegno di legge in esame, anche in considerazione della sua eccessiva genericità, non consente un'utile prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Ritiene peraltro opportuno acquisire il parere delle Commissioni consultate, pur esprimendo l'avviso che le necessarie modifiche del provvedimento richiederebbero un suo completo stravolgimento. Invita pertanto anche i senatori dell'opposizione ad approfondire i vari aspetti critici da lui segnalati.

Il presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale e, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per martedì 3 ottobre, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata domani giovedì 28 ottobre alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

456^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge; si passa a quelli riferiti all'articolo 2.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.3: a suo avviso l'importanza della recente legge che ha imposto l'obbligo formativo fino a 18 anni è stata generalmente sottovalutata, mentre occorrerebbe indirizzare ogni possibile risorsa alla sua piena attuazione. A tal fine egli propone quindi che l'acquisto di attrezzature informatiche per le scuole sia finalizzato a tale obiettivo.

Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 2.4 e 2.6; per quanto riguarda l'emendamento 2.5, preso atto del parere contrario della Commissione bilancio, attende la valutazione del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore BISCARDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e fa presente che l'emendamento 2.2 riproduce una norma contenuta nel disegno di legge collegato in materia di istruzione, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 6560), il cui destino peraltro appare al mo-

mento incerto; stante quindi l'importanza dell'argomento, ritiene opportuna la sua approvazione in questa sede. Dichiaro quindi di modificarne il testo, nel senso di sostituire, nel secondo periodo, il Ministero dell'università a quello della pubblica istruzione e, nell'ultimo periodo, di sostituire (accogliendo una condizione della 5^a Commissione) la parola «valutato» con le altre: «pari a». La identificazione del Ministero competente – che in effetti si pone anche per la norma di cui al primo periodo – è un problema legato alla fase di passaggio che le accademie stanno attraversando.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.3: la finalità perseguita, infatti, rientra già nella formulazione originaria della norma quanto mai comprensiva. È contrario altresì al 2.5 e al 2.6 e invece favorevole al 2.4.

Il sottosegretario BARBIERI apprezza le finalità dell'emendamento 2.3, ma invita a non modificare sul punto il testo originario del decreto-legge, stante l'urgenza di concentrare tutte le risorse a favore dell'autonomia. Concorda poi con i pareri del relatore ed è favorevole agli emendamenti 2.1 e 2.2 di quest'ultimo.

Si passa alle votazioni.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, l'emendamento 2.3 è posto ai voti, risultando non approvato.

L'emendamento 2.1 viene invece approvato.

Sull'emendamento 2.2, il senatore BRIGNONE annuncia il proprio convinto voto favorevole, sottolineando l'importanza della proposta emendativa del relatore, volta opportunamente a sostenere finanziariamente quelle accademie di belle arti e quegli istituti di alta formazione musicale non statali che hanno bene operato.

Il senatore BEVILACQUA, nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, prende atto con qualche soddisfazione della nuova attenzione manifestata dal Governo nei confronti delle istituzioni formative e culturali non statali.

Il senatore LORENZI annuncia il suo voto favorevole, rilevando come ancora una volta il Governo effettui passi importanti, ma in forma quasi clandestina.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.2 è approvato.

Il senatore LORENZI annuncia quindi il proprio convinto voto favorevole sull'emendamento 2.4 (preannunciando altresì voto parimenti favo-

revole sul 2.6) e osserva che le Commissioni parlamentari dovrebbero avere la possibilità di pronunciarsi su qualsivoglia provvedimento amministrativo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 è quindi approvato.

Sull'emendamento 2.5, il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, affermando che esso intende sollevare il problema della dotazione ordinaria assegnata alle scuole. Fa quindi presente che il successivo emendamento 2.6 intende chiamare invece le Commissioni parlamentari ad esprimersi sulla questione dei fondi perequativi: la loro attuale distribuzione fra le diverse scuole appare sperequata e insoddisfacente e occorre quindi una verifica sui criteri seguiti.

Con separate votazioni, quindi, la Commissione non accoglie l'emendamento 2.5 e accoglie l'emendamento 2.6.

Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, il senatore BEVILACQUA dichiara di fare propri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 del senatore Nava, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.0.1, volto ad istituire un corso-concorso riservato ai presidi incaricati. Se il legislatore è stato attento e sensibile ai problemi dei docenti precari, aprendo loro una strada maestra per il conseguimento dell'abilitazione, equità vuole che analoga attenzione venga prestata ai presidi incaricati, alcuni dei quali in servizio da moltissimi anni.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, occorre rinviare il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già previste per oggi e domani è integrato con il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 4486, per il quale la Commissione aveva già concluso l'esame degli articoli e chiesto il trasferimento alla sede redigente. Non essendo stata accolta tale richiesta, occorre conferire il mandato al relatore di riferire all'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

457^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

ind del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri, per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore MONTICONE ricorda che, nella predetta seduta, la Commissione ha concluso l'esame degli articoli con l'approvazione di diversi emendamenti. Indi, sul testo così modificato ha richiesto il parere della Commissione bilancio in vista di una possibile richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede redigente, su cui tutte le forze politiche parevano convergere. Poiché tale ipotesi è invece tramontata, occorre ora concludere definitivamente l'esame della Commissione in sede referente, rimettendo il prosieguo dell'*iter* all'Assemblea. Al riguardo, egli osserva peraltro che il parere reso dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio sul testo modificato reca una condizione relativa alla clausola di copertura, che egli si riserva di recepire con la presentazione di un emendamento all'Assemblea.

Egli ricorda altresì che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, il Governo ha accolto quattro ordini del giorno, per la cui votazione i rispettivi presentatori non hanno insistito, nella prospettiva di concludere l'esame in Commissione. In vista dell'esame in Assemblea, egli propone invece che la Commissione li accolga ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TONIOLLI, con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente pubblicati nei resoconti delle sedute di martedì 19 settembre (n. 1, 2 e 3) e di giovedì 21 settembre (n. 4), ai fini della loro trasmissione all'Assemblea. Previa dichiarazione di astensione dei senatori TONIOLLI (a nome del Gruppo Forza Italia) e MARRI (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), la Commissione conferisce infine mandato al relatore Monticone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Su tali emendamenti il relatore BISCARDI esprime parere contrario, per ragioni sia formali che sostanziali: non solo infatti essi hanno registrato il parere contrario della Commissione bilancio per mancanza di copertura finanziaria, ma non incidono neanche su profili strettamente attinenti all'avvio dell'anno scolastico. Ritiene pertanto preferibile, per ciascuno di essi, un approfondimento in altra sede.

Il sottosegretario Silvia BARBIERI concorda con il parere del relatore osservando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, che la nuova disciplina recata dalla legge n. 124 del 1999 consente l'indizione di bandi di concorso per presidi anche in assenza di specifica prescrizione legislativa e pertanto in tal senso si sta orientando il Ministero.

Si passa quindi alle votazioni.

Sull'emendamento 2.0.1, il senatore BRIGNONE preannuncia il proprio voto favorevole ricordando di aver già sollevato la necessità di un corso-concorso per il reclutamento dei presidi dirigenti, in connessione alle prevedibili carenze conseguenti ai pensionamenti previsti per gli anni 2003-2004. In merito, ricorda il proprio impegno nella preparazione di un disegno di legge *ad hoc* (peraltro presentato, in identico testo, da altra forza politica presso la Camera dei deputati), indi trasformato in un ordine del giorno. Né ritiene che l'argomento sia avulso dal contesto dell'avvio dell'anno scolastico, atteso che molti presidi incaricati sono spesso utilizzati per garantire un sereno inizio delle attività didattiche. Ribadisce quindi l'importanza della questione, affermando che le disposizioni recate dalla legge n. 124 non sono affatto sufficienti a garantire

una categoria di personale ingiustamente discriminata rispetto a categorie similari (quali i docenti precari).

Il senatore LORENZI, premesso di non aver presentato emendamenti al decreto-legge in titolo ritenendo che i margini di modifica di un provvedimento di urgenza legato all'avvio dell'anno scolastico fossero assai esigui, dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, condividendo pienamente l'esigenza di tutelare i presidi incaricati, tanto più che la Commissione ha già approvato un emendamento presentato dal relatore (in evidente accordo con il Governo) relativo ai docenti precari.

Anche il senatore PACE dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, convenendo con le argomentazioni del senatore Brignone.

L'emendamento 2.0.1 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.0.2, il senatore LORENZI dichiara che esprimerà un voto favorevole, sia pure politico e non tecnico. Ritiene infatti che l'emendamento, benchè non privo di evidenti incongruenze, rivesta grande importanza, tanto più nell'attuale contesto di dissennata, diffusa aggressione nei confronti degli operatori scolastici.

Il senatore BRIGNONE conviene, in linea di principio, con l'opportunità di parametrare le retribuzioni del personale docente scolastico a quelle dei professori universitari. Ritiene però che la copertura finanziaria recata dall'emendamento 2.0.2 sia quanto meno discutibile: non appaiono infatti condivisibili i previsti tagli agli organici, né nuovi interventi di razionalizzazione della rete scolastica; quanto infine alla ristrutturazione delle carriere, ritiene che si tratti di misura contraddittoria rispetto a quanto previsto dal successivo emendamento 2.0.3.

Conclusivamente, preannuncia la propria astensione.

Il senatore RESCAGLIO dichiara il proprio voto contrario, giudicando la materia trattata dall'emendamento 2.0.2 (come già quelle sottese all'emendamento 2.0.1, nonché ai successivi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4) non strettamente connessa all'urgenza di assicurare un sereno avvio dell'anno scolastico. Ricorda altresì che su tali emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BEVILACQUA, nel prendere atto che a giudizio della maggioranza la questione del trattamento economico degli insegnanti non riveste carattere di urgenza e non riguarda direttamente l'avvio dell'anno scolastico, dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Interviene infine il relatore BISCARDI, il quale ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 2.0.2, che investe materia rimessa alla contrattazione collettiva.

L'emendamento 2.0.2 è infine posto ai voti e respinto.

Con riferimento all'emendamento 2.0.3, il senatore BRIGNONE rileva che il trattamento giuridico ed economico goduto presso gli enti locali dal personale ATA trasferito allo Stato dalla legge n. 124 non era omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tale personale infatti, a parità di funzioni, era inquadrato in diversi livelli funzionali, che ora spetta allo Stato equiparare sia pur senza ridurre i trattamenti stipendiali già in godimento attraverso la corresponsione di assegni *ad personam*. In vista della riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali connessa al passaggio allo Stato di detto personale, egli ritiene peraltro che ciò non debba penalizzare gli enti locali più virtuosi e preannuncia conseguentemente il proprio voto contrario sull'emendamento.

L'emendamento 2.0.3 è infine posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 2.0.4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La senatrice BRUNO GANERI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, rivolgendo un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro svolto. Ella registra poi con soddisfazione il consenso manifestato dalla scuola nei confronti del provvedimento, che ha consentito un sereno avvio dell'anno scolastico pur in presenza di significative innovazioni. Quanto infine agli emendamenti respinti dalla Commissione, ella ne riconosce il rilievo: si augura pertanto che le materie in essi affrontate possano essere più organicamente riprese in contesti più idonei.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, riconoscendo che gli emendamenti approvati dalla Commissione hanno migliorato un testo resosi necessario a seguito delle molteplici innovazioni introdotte nel mondo della scuola senza la gradualità necessaria.

Ad avviso del senatore LORENZI, il giudizio sul disegno di legge in titolo non deve essere condizionato da pregiudizi politici di maggioranza ed opposizione. Trattandosi di un provvedimento urgente per la scuola, ritiene pertanto doveroso manifestare su di esso un'adesione convinta, tanto più in considerazione dell'approvazione degli emendamenti del relatore relativi ai docenti precari e al valore abilitante dell'esame di Stato soste-

nuto al termine dei corsi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento. Sottolinea infine il carattere meramente tecnico della rielezione dell'emendamento 2.0.2, i cui contenuti rimangono di grande rilievo: la valorizzazione anche economica degli insegnanti riveste infatti carattere essenziale, anche al fine di contrastare fenomeni drammatici nei processi di crescita degli adolescenti quali quelli sui quali ha più volte avuto occasione di richiamare l'attenzione della Commissione.

Il senatore TONIOLLI, condividendo le osservazioni del senatore Bevilacqua, annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BRIGNONE, premesso che gli emendamenti accolti dalla Commissione hanno migliorato la stesura originaria del provvedimento e quelli respinti hanno comunque consentito di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche che – se non strettamente attinenti all'avvio dell'anno scolastico – sono quanto meno connesse alle agitazioni che tradizionalmente accompagnano l'inizio dell'anno, annuncia sul provvedimento il proprio voto favorevole, sia pure non scevro da alcune riserve. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2 del relatore, accolto dalla Commissione, ritiene infatti penalizzante che il contributo assicurato alle accademie non statali sia limitato a quelle istituzioni finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Ricorda infatti che molte istituzioni di ottimo livello non sono finanziate in misura prevalente dai rispettivi enti locali per insufficienza di fondi.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Biscardi di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Il relatore MASULLO ricorda in primo luogo che lo schema di decreto ministeriale all'esame trae origine dalla legge n. 420 del 1997, con la quale il legislatore aveva inteso porre fine alla precedente situazione di frammentazione nel campo del finanziamento statale a celebrazioni e alle edizioni nazionali, accorpando in un unico provvedimento ministeriale, emanato con cadenza annuale, l'istituzione di comitati celebrativi e il finanziamento di edizioni nazionali. Ciò premesso, egli osserva che, a suo avviso, alla luce del dettato normativo, la Commissione dovrebbe esprimersi esclusivamente sulla parte dello schema di decreto relativa ai comitati nazionali e in tal senso egli intende formulare la sua pro-

posta di parere. Ricorda poi che lo schema di decreto ministeriale, in realtà, non esprime alcuna discrezionalità politica, poiché si limita – doverosamente, del resto – a recepire le indicazioni espresse dall'apposita Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, istituita dalla stessa legge n. 420. Si pone allora il problema di come possa un organo politico quale la Commissione istruire e sindacare le indicazioni di un organo tecnico-culturale quale la Consulta, ed egli ritiene che tale sindacato possa e debba arrestarsi sul piano delle regole applicate e dei criteri adottati. Tali regole e criteri sono stati resi pubblici dal Ministero con la circolare n. 151 del 1998 e prevedono, fra l'altro, tutti gli elementi informativi che i richiedenti la costituzione di un comitato nazionale devono allegare alla domanda. Sulla base delle domande e della ingente documentazione pervenute, il Ministero ha predisposto e trasmesso alla Commissione schede informative che, anche alla luce delle incisive osservazioni formulate negli anni precedenti dalla stessa Commissione, sono ora precise ed esaurienti. Risulta che per l'anno 2001 sono pervenute 19 richieste e che il Ministero propone di non accoglierne 3: due perché si riferiscono ad anniversari ancora lontani nel tempo, una per la insufficienza della documentazione fornita.

Delle 16 proposte accolte dal Ministero, sei presentano una documentazione completa e sei una documentazione incompleta ma dalle lacune sanabili. Altre quattro sono accomunate dalla caratteristica di prevedere quale presidente del comitato celebrativo il deputato Sgarbi. Al riguardo, ricordando di aver offerto a suo tempo le proprie dimissioni da un comitato celebrativo, nel quale pure figurava come semplice membro e non come presidente, pone in via generale il problema della compatibilità fra la presidenza di un comitato celebrativo e la funzione di membro del Parlamento, prospettando l'opportunità di una soluzione legislativa alla questione.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame è il secondo provvedimento che giunge all'esame della Commissione in attuazione della legge n. 513 del 1999, con la quale sono stati finanziati interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, lo schema ora in esame reca i criteri per l'attuazione dell'articolo 3, con il quale si finanziavano nel triennio

1999-2001 interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Lo schema di decreto articola il finanziamento in due blocchi: un 70 per cento è destinato a finanziare iniziative rivolte alla specifica valorizzazione e fruibilità pubblica dell'attività istituzionalmente svolta dagli enti ed istituti culturali, privilegiando gli interventi che – avvalendosi di tecnologie avanzate – allarghino il più possibile la fruizione del patrimonio. Potranno richiedere il finanziamento gli istituti vigilati dal Ministero, i quali dovranno a tal fine presentare entro 30 giorni una specifica documentazione sulla iniziativa proposta. Il residuo 30 per cento sarà invece attribuito alle istituzioni culturali indicate nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995. Ciò premesso, il relatore osserva che il termine imposto per la presentazione dei progetti può apparire inadeguato, a meno che il Ministero non assicuri la conoscenza del decreto a tutti gli istituti culturali da esso vigilati, ricorrendo eventualmente alle nuove tecnologie. Per quanto riguarda poi la quota del 30 per cento, il rinvio alla citata tabella A solleva un problema interpretativo in quanto, fra le voci della suddetta tabella, compaiono le istituzioni finanziate ai sensi della legge n. 123 del 1980 (cosiddetta Amalfitano). Al riguardo, va osservato che tale legge è stata sostituita dalla legge n. 534 del 1996 e pertanto va chiarito che il riferimento alla tabella A comprende gli istituti finanziati ai sensi di questa più recente legge.

In conclusione, propone l'espressione di parere favorevole, con le suddette osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Senza discussione, su proposta del relatore MASULLO, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4792**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.3**

BRIGNONE

Al comma 2, dopo le parole: «attrezzature informatiche» inserire le seguenti: «per la realizzazione del servizio di rete previsto dall'obbligo formativo.».

2.1BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2000» inserire le seguenti: «lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002.».

2.2BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione al comma 11 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato complessivamente in lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi

per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

2.4

BRIGNONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione economica,» inserire il seguente: «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

2.5

BRIGNONE

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Se il tasso di inflazione reale supera il tasso di inflazione programmata in percentuale superiore a 0,5 per cento, si procede ad integrazione della dotazione ordinaria».

2.6

BRIGNONE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti».

2.0.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Reclutamento dei presidi)

1. Entro il 31 dicembre 2000 è bandito un corso-concorso su base regionale per il reclutamento dei presidi dirigenti riservato ai presidi in possesso di almeno cinque anni di incarico».

2.0.2

NAVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Piano di rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola)

1. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall'anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell'università, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annui, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale».

2.0.3

NAVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

*(Trasferimento nei ruoli del personale ATA statale
del personale dipendente dagli enti locali)*

1. Ai fini del trasferimento nei ruoli del personale ATA statale del personale di ruolo dipendente dagli enti locali già in servizio nella scuola, il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve intendersi nel senso che l'inquadramento viene effettuato nella qualifica funzionale corrispondente ai profili professionali del personale del comparto scuola, con attribuzione del medesimo trattamento stipendiale in godimento presso l'ente locale. L'eventuale maggior trattamento spettante a seguito dell'inquadramento è attribuito mediante assegno personale. All'onere finanziario si fa fronte con ordinari stanziamenti di bilancio per spese fisse».

2.0.4

NAVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

*(Norme transitorie relative al personale ATA appartenente
al profilo professionale di responsabile amministrativo)*

1. È indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità richiesta per l'inserimento nelle graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi previste dall'articolo 6 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e disciplinate dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 27 marzo 2000 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000. Ai predetti esami sono ammessi i responsabili amministrativi che abbiano prestato servizio effettivo nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione legalmente riconosciuti o nelle scuole parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.»

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

393^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che alcuni Gruppi parlamentari hanno chiesto di poter procrastinare di ventiquattro ore il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 8.1000 interamente sostitutivo dell'articolo 8 del testo adottato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1138 e connessi riguardante la nuova disciplina del settore delle telecomunicazioni, dal Comitato ristretto. Propone pertanto di accogliere tale richiesta e di fissare il termine per le ore 12 di mercoledì 4 ottobre 2000.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE***(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime***(Esame e rinvio)*

Il senatore CARPINELLI, relatore, illustra il disegno di legge in titolo volto a dare sostegno alle imprese cantieristiche italiane che, come tutte quelle europee, hanno perso una rilevante quota di mercato rispetto alle imprese giapponesi e coreane, più forti sul piano della competitività. Le quote di mercato negli ultimi due anni, infatti, si sono andate fortemente riducendo e molte imprese italiane si sono trovate di fronte ad un arresto di nuovi ordini. Il provvedimento si propone pertanto di stabilire delle iniziative che permettano un rilancio degli investimenti nel set-

tore. A tal riguardo mentre l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento e i soggetti a cui è rivolto, l'articolo 2 stabilisce un credito di imposta pari al 12 per cento del prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità navali. Con l'articolo 3 si concede inoltre alle imprese armatoriali un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3 per cento annuo, del tasso di interesse commerciale di riferimento in relazione ad un piano di ammortamento della durata di 12 anni. L'articolo 4 disciplina la fase applicativa del disegno di legge e l'articolo 5 definisce la copertura finanziaria degli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, illustra il seguente schema di parere:

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di DPR avente ad oggetto il "Regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"

considerato che tale regolamento ben interpreta e recepisce la normativa comunitaria da attuare, proseguendo sulla strada della definitiva attuazione delle direttive e quindi del completamento del quadro normativo, adeguando il quadro nazionale a quello europeo

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 20, comma 2, lettera b) (Servizi elenchi abbonati), appare opportuno eliminare le parole "e mobili". Infatti, il mercato dei mobili è caratterizzato fortemente da una maggioranza di abbonamenti prepagati (circa il 90 per cento del totale, desunto da informazioni assunte) che possono essere acquistati da un cliente ma utilizzati da un terzo. Inoltre la ricostruzione della base necessaria alla stesura di un elenco abbonati mobili risulterebbe particolarmente onerosa (verifica diretta di corrispondenza fra numero telefonico ed utilizzatore reale) e non garantirebbe la veridicità della stessa nel tempo. Forse l'obiettivo dell'informazione potrebbe essere raggiunto con la istituzione di un apposito servizio informazioni gratuito

che fornisca, su richiesta, il numero del mobile sempre che esista specifica autorizzazione dell'abbonato.

all'articolo 24, comma 2, (Contratti) si suggerisce di sostituire la parola "richiedere" con la parola "proporre". In coerenza con quanto previsto dal DPR n. 318 del 1997 e tenendo conto dell'attuale livello di competitività e di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, pare più opportuno e coerente con il quadro legislativo che si va delineando che l'Autorità possa proporre mentre richiedere semplicemente diverrebbe una imposizione neppure coerente con lo spirito del regolamento in esame. Pare insomma il caso di "liberare" gli operatori permettendo loro di competere anche sulle condizioni contrattuali, che ritengono più adeguate alla loro clientela ed ai servizi offerti.

nell'allegato 1, punto 4, lettera d), dopo le parole "portabilità del numero" appare necessario aggiungere le parole "tra reti fisse". Infatti, il quadro normativo comunitario prevede la portabilità del numero tra reti fisse a partire dal 1 gennaio 2000 ma non la portabilità tra reti mobili. Pertanto tale specificazione sembra coerente e necessaria all'interno del presente articolato.

Sulla proposta interviene il senatore VERALDI, che pur annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, esprime qualche perplessità sulla prima osservazione sottolineando come sarebbe più opportuno, per i numeri della telefonia mobile, poter avere informazioni più dettagliate, in termini di elenco degli abbonati, come accade per i numeri di quella fissa.

Il RELATORE fa presente che le tecnologie di telefonia mobile rendono molto complessa un'operazione come quella auspicata dal senatore Veraldi. Ritiene pertanto che, compatibilmente con le tecnologie, il Governo possa accogliere quell'osservazione come segnalazione del problema e cercare la soluzione più appropriata.

Il sottosegretario LAURIA dichiara di condividere quanto affermato dal relatore.

Dello stesso parere si dichiara anche il presidente PETRUCCIOLI che sottolinea come quella osservazione sia da interpretare, appunto, come segnalazione del problema.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

I senatori RAGNO, BALDINI e LEONI annunciano a nome dei rispettivi Gruppi la loro astensione.

Posto ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni è quindi approvato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 28 settembre 2000, alle ore 15, in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4755 recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

ULTERIORE CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 14 per l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, è ulteriormente convocato al termine della seduta della Commissione per la programmazione dei lavori della settimana prossima.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari (n. 157)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)

Il relatore MACONI ricorda che l'Istituto Nazionale per le conserve alimentari ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi, di accertare la qualità merceologica delle conserve, con particolare riferimento a quelle destinate all'esportazione e di curare l'elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione di tali prodotti. Si tratta di compiti rilevanti per un settore significativo dell'industria italiana. Si sofferma, quindi, sulle caratteristiche del candidato per la nomina a Presidente dell'Istituto, osservando che, a suo giudizio, lo stesso candidato è in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per ricoprire l'incarico in modo soddisfacente. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che, anche in questo caso, come per altri pareri su nomine, la Commissione è in possesso di scarsi elementi di valutazione. Vi è, quindi, il rischio concreto che l'espressione del parere si risolva in una mera formalità. Si riserva, comunque, di formulare un avviso più approfondito.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

483^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

(273-B) DANIELE GALDI ed altri. – *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE avverte che gli è pervenuta la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, sottoscritta da un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. L'esame proseguirà pertanto in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(273-B) DANIELE GALDI ed altri. – *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisiti tutti gli atti compiuti in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che nella seduta del 20 settembre è stata da lui svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo. Dichiarata pertanto aperta la discussione generale e, non essendovi iscritti a parlare, la dichiara chiusa. Avverte che non sono pervenuti emendamenti e che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al

Presidente stesso il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(4177) MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE fissa per martedì 3 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(4084) MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE fissa per martedì 3 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

453^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CARCARINO***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) ;Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio***– e petizione n. 653, ad essi attinente***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente CARCARINO, stante la decorrenza del termine già fissato il 18 aprile scorso in pendenza di crisi di Governo, propone alla Commissione di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4337 (assunto a testo base dell'esame congiunto in titolo): valuti il relatore la scadenza da proporre, orientativamente da far cadere nella metà della settimana prossima.

Il senatore VELTRI concorda con il Presidente e suggerisce al relatore di valutare, come proposta, la scadenza del 5 ottobre 2000 alle ore 13; coglie altresì l'occasione per chiedergli se gli risulti che in sede governativa si sta valutando la possibilità di inserire nella manovra finanziaria di fine anno anche il libretto di fabbricato, oggetto del disegno di legge n. 4339-*bis*.

Il senatore SPECCHIA concorda con il termine ipotizzato, ma esprime il disappunto del suo Gruppo per la stasi registratasi nell'*iter* del provvedimento in titolo subito dopo il passaggio del sottosegretario Mattioli ad altro incarico ministeriale: eppure, la conduzione dei lavori da parte della Presidenza e la loro programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dovrebbero prescindere dagli interessi politici di maggioranza o da richieste provenienti dal Governo. Occorre affrontare, nella restante parte della legislatura, tutti i disegni di legge pendenti di cui i Gruppi hanno sollecitato l'*iter*: tra di essi, il Gruppo di Alleanza nazionale da tempo indica quello sul recupero dei centri storici, sul quale anche da parte del Ministro competente sono state fatte affermazioni condivisibili cui non si è però dato seguito.

Invece, troppo spesso ad accelerazioni improvvisate nell'*iter* di taluni disegni di legge corrispondono altrettanto incomprensibili decelerazioni, non spiegabili certo nell'interesse del paese ma soltanto per la carenza di unità di intenti all'interno della maggioranza. Si auspica che non sia il caso dei disegni di legge sul fascicolo dei fabbricati, che vanno ripresi al più presto anche per venire incontro alle iniziative già assunte da alcuni comuni, i quali incontrano crescenti difficoltà per l'assenza di una copertura legislativa: pur essendo stata deliberata la disgiunzione dai disegni di legge in titolo, gli atti Senato nn. 4044 e 4339-*bis* non richiedono un *iter* complesso e possono essere definiti agevolmente e con la massima celerità.

Il senatore MANFREDI dichiara che, ai fini della proficuità del lavoro legislativo, esso va concentrato per singoli disegni di legge: definita una scala di priorità in sede di calendario, ognuno di essi va esaminato e licenziato separatamente, per evitare una dispersione di interesse che sarebbe accentuata dalla presenza di soluzioni di continuità nel corso dell'esame. Pertanto, se è già iniziato l'esame dei disegni di legge sugli incendi boschivi, non si vede perché ora si debba fissare il termine per gli emendamenti sull'abusivismo: si completi ciò che si è già iniziato, per poi passare ordinatamente ai temi che siano stati definiti prioritari dall'organo di programmazione dei lavori di Commissione. Dissente pertanto dalla proposta di fissazione del termine, che andrà posto soltanto quando si sia certi della sua credibilità, cioè del fatto che gli emendamenti presentati possano essere immediatamente discussi.

Il senatore COLLA lamenta i ritardi nei quali si versa nell'esame dei disegni di legge sull'abusivismo e sul fascicolo di fabbricato: altri temi

sono stati improvvisamente affrontati dalla Commissione, ignorando che su quei disegni di legge era già stata chiusa la discussione generale. Del resto, l'urgenza di misure contro l'abusivismo (non meno di quelle sugli incendi boschivi, che hanno martoriato la penisola questa estate) è dimostrata dalla catastrofe di Soverato, verificatasi in una località già oggetto da oltre sette anni di una serie di interrogazioni che ne denunciavano lo stato di dissesto e che furono passate sotto silenzio.

Il relatore PAROLA dichiara che non c'è possibilità di eliminare il rischio catastrofale, ma è obbligo di chiunque – e del Parlamento, per quanto di competenza – propiziare l'adozione di misure per ridurlo. La legge sull'abusivismo non avrebbe risolto il problema sottostante alla tragedia di Soverato, che già con i poteri attuali poteva essere affrontata dalle autorità competenti ed in primo luogo dal comune: ciò nondimeno, il disegno di legge n. 4337 (che pure agli articoli 5 ed 8 merita un miglioramento) offre ai cittadini coinvolti nel fenomeno un'alternativa credibile alla scelta dell'illegalità, mentre gli enti territoriali sono destinatari di precise previsioni procedurali in tema di demolizioni.

Non meno importante è la questione della vigilanza, che dovrebbe svolgersi anche mediante un sistema di controllo satellitare: in proposito, preziose indicazioni sono state rese dal presidente dell'Agenzia spaziale italiana nel corso delle audizioni informali, indicazioni che andranno recepite anche in sede emendativa. Non essendo in grado di offrire ai commissari informazioni precise sugli intendimenti del Governo, in merito all'eventuale inserimento nella manovra finanziaria anche del libretto di fabbricato, il relatore conclude recependo le istanze avanzate dall'opposizione come motivate da intenti sollecitatori cui certo la maggioranza non si sottrae: pertanto propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4337 sia fissato per le ore 13 di giovedì 5 ottobre 2000.

Il presidente CARCARINO annuncia che, nel programma dei lavori definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, la ripresa dell'esame dei disegni di legge sull'abusivismo non confliggeva necessariamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge sugli incendi: i tempi per definire questi ultimi si completano – e non contrastano – con quelli della proposta del relatore, visto che l'esame degli emendamenti sull'abusivismo non potrà iniziare prima della settimana del 10 ottobre. Riferirà comunque al presidente Giovanelli circa i rilievi critici emersi dal dibattito sui lavori della Commissione e sulla necessità di portare a termine i disegni di legge pendenti.

In ragione della richiesta avanzata dal senatore Manfredi di procedere a votazione esplicita sulla proposta del relatore, il Presidente – essendo già stata chiusa la discussione generale – ravvisa integrata la fattispecie dell'articolo 30, comma 2, secondo periodo, primo inciso del Regolamento ed effettua d'ufficio la verifica del numero legale.

Riscontrata l'esistenza del numero legale, la Commissione accoglie a maggioranza la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il dottor Alessandro Nannicosta, direttore generale del Centro nazionale per i trapianti istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PIANETTA informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del dottor Alessandro Nannicosta, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e la pubblicazione del resoconto stenografico.

Audizione del dottor Alessandro Nannicosta, direttore generale del Centro nazionale per i trapianti istituito presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti

Dopo una breve introduzione del presidente PIANETTA, prende la parola il dottor NANNICOSTA, direttore generale del Centro nazionale per i trapianti, il quale illustra lo stato di attuazione della legge numero 91 del 1999 e le problematiche dei trapianti in Italia.

Il dottor Nannicosta fa presente in primo luogo che la disponibilità di organi per i trapianti ha conosciuto in Italia una crescita pressoché ininterrotta negli ultimi otto anni, cosicché il nostro paese si colloca oggi nella

media europea come numero di donatori, avendo ormai raggiunto una percentuale di 13,7 per milione a fronte di una media continentale di poco superiore ai 16 donatori per milione di abitanti; questo dato è ancor più significativo se si considera che il criterio per il calcolo dei donatori adottato in Italia, dove si considera donatore solo colui al quale è stato prelevato un organo che è stato successivamente trapiantato, è più rigoroso di quello adottato nella maggior parte dei paesi stranieri, dove si considera donatore colui al quale è stato prelevato un organo anche nel caso in cui problemi di istocompatibilità o di altro genere abbiano reso impossibile l'utilizzazione dell'organo stesso.

Il dato italiano va però analizzato tenendo conto delle rilevanti differenze fra il Nord, Toscana compresa, che raggiunge complessivamente una percentuale di donatori vicina a 21 per milione, seconda in pratica solo a quella della Spagna e il restante del Paese; mentre nelle regioni centrali ci si attesta sulla media nazionale, in quelle meridionali la percentuale dei donatori scende a 5,5 per milione.

Per comprendere le ragioni di tale situazione e valutare la possibilità di far crescere complessivamente le donazioni e di avvicinare la media meridionale a quella del Nord, bisogna tener presente i tre diversi elementi che concorrono al formarsi della donazione, vale a dire il verificarsi di una morte encefalica in costanza del mantenimento artificiale in attività del sistema cardiocircolatorio, che dipende evidentemente dalla disponibilità di reparti di rianimazione, la manifestazione della volontà del prelievo in conformità alle norme vigenti, e infine l'esistenza di una organizzazione del sistema del prelievo, del trasporto e dell'identificazione dei riceventi: a tale ultimo aspetto, che rimanda ad un problema più generale di organizzazione della struttura sanitaria, deve essere ricondotto in misura pressoché esclusiva il *deficit* di donazioni nell'Italia meridionale.

Il dottor Nannicosta si sofferma quindi sull'impatto che la legge 91 del 1999 ha avuto su questi tre fattori della donazione.

Per quanto riguarda in primo luogo la manifestazione di volontà, il dottor Nannicosta fa presente che non è ancora possibile realizzare il sistema del silenzio-assenso nei termini stabiliti dall'articolo 4 della legge, in quanto non esiste allo stato una banca dati informatica nazionale nella quale siano iscritti i nomi di tutti i cittadini italiani, presupposto indispensabile per la registrazione dell'avvenuta notifica della richiesta di dichiarare la propria disponibilità – registrazione che il comma 2 dell'articolo 4 considera requisito indispensabile per l'assunzione della qualifica di donatore – nonché della risposta positiva o negativa o della non risposta.

È evidente come, in conformità del resto anche a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 5, tale banca dati potrà essere realizzata con il completamento dell'istituzione della tessera sanitaria sull'intero territorio nazionale.

Attualmente, pertanto, trova applicazione l'articolo 23, che dispone che tutti i soggetti dei quali sia stata accertata la morte celebrata sono considerati donatori, salvo che abbiano esplicitamente negato in vita il proprio assenso, ferma restando la possibilità per una serie di soggetti legati da

rapporti di coniugio, convivenza o parentela di presentare opposizione al prelievo purché non risulti una esplicita volontà di donazione da documenti personali o da dichiarazioni depositate presso l'azienda sanitaria locale.

In questo contesto l'impegno prioritario è stato quello di sensibilizzare la collettività per ottenere un aumento delle dichiarazioni esplicite di volontà a favore del prelievo di organi, sia attivando sperimentalmente uffici deputati a ricevere queste dichiarazioni in un certo numero di aziende sanitarie locali (fra poco tale sistema andrà a regime in tutte le regioni), sia, come è noto, attraverso l'invio ai cittadini, in occasione dei *referendum*, di moduli per l'espressione della volontà.

Per quanto riguarda il momento relativo all'accertamento della morte cerebrale, il sistema ormai a regime ne prevede la comunicazione, di solito tramite fax, da parte del coordinatore locale ai centri interregionali, dove sono attivi i *database* degli organi disponibili.

È evidentemente più complesso il discorso per quanto riguarda il terzo fattore, vale a dire quello dell'organizzazione dei prelievi e dell'incrocio con la gestione delle liste di attesa. Non vi è dubbio che l'efficienza dell'organizzazione dei prelievi e dei trapianti dipende da quella più generale della rete di servizi sanitari esistente nelle singole regioni; va però osservato che in questa prima fase di attuazione è apparso centrale il ruolo dei coordinatori locali previsti dall'articolo 12 della legge; si è cioè evidenziata l'importanza di una figura istituzionale che si preoccupi professionalmente di conoscere e segnalare l'esistenza di organi prelevabili e di farli giungere a destinazione in tempo utile. Non a caso i migliori risultati in materia di organi disponibili sono stati finora raggiunti da quelle regioni come l'Emilia Romagna – che è in pratica a livelli spagnoli – il Piemonte, il Veneto e la Toscana che hanno concretamente attivato il ruolo del coordinatore locale, prevedendo in forme diverse una specifica retribuzione della sua attività, mentre si registrano risultati inferiori in quelle regioni dove ci si è limitati ad una formale attribuzione del titolo di coordinatore, di solito ad un primario.

Il dottor Nannicosta riassume quindi lo stato di attuazione dei dodici decreti previsti dalla legge, quattro dei quali già emanati e gli altri in fase di emanazione, e si sofferma sull'avvio, proprio in questa settimana, della campagna informativa prevista dal comma 1 dell'articolo 2, nonché sull'attivazione delle borse di studio previste dall'articolo 21; in particolare sono già state avviate le procedure per lo svolgimento di un primo corso di formazione in Spagna per trenta coordinatori locali.

Il dottor Nannicosta fornisce quindi dati relativi ai trapianti e alle liste di attesa. Per i trapianti di rene, in particolare, a fronte di una lista di attesa di circa 7.000 pazienti i trapianti sono circa 1.400 all'anno: si tratta di una percentuale evidentemente insufficiente, problema questo comune anche a molti altri paesi europei, anche se va evidenziato che nell'ultimo anno la lista di attesa non è cresciuta: i nuovi ingressi cioè non sono stati superiori al numero dei trapianti effettuati.

Notevole successo si è riscontrato, intanto grazie allo sviluppo della tecnica dello *split* per i trapianti di fegato; sono stati circa 750 trapianti a fronte di una lista di attesa di 1000 pazienti e, in particolare, è stata interamente soddisfatta la lista di attesa dei bambini.

Per quanto concerne il trapianto di cuore, si hanno circa 300/350 casi per una lista di attesa di circa 1000 pazienti, dato che va valutato tenendo presente che le indicazioni cliniche per il trapianto del cuore tendono a non aumentare e che tra gli organi prelevati il cuore è quello che più frequentemente si presenta non idoneo al trapianto.

I trapianti di polmoni sono circa 100, mentre sono state recentemente autorizzate due strutture, a Torino e a Modena, per il trapianto di intestini.

Il dottor Nannicosta conclude fornendo alcuni dati sull'andamento delle donazioni nel primo periodo di applicazione della legge, rilevando come la tendenza all'incremento sia stata verificata in particolare nelle regioni aderenti all'AIRT, soprattutto Emilia-Romagna e Piemonte, e in misura minore in quelle del NIT, mentre restano poco soddisfacenti i risultati delle regioni aderenti all'OCST, con l'eccezione della Basilicata e con qualche segnale di risveglio in Campania. Rispondendo ad una domanda del senatore Bruni fa quindi presente che in Lombardia si è verificata una riduzione delle donazioni, come pure in Toscana, peraltro rispetto ad un risultato eccellente conseguito nell'anno precedente.

Il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Nannicosta per la sua ampia relazione ed invita i senatori presenti a prendere la parola per porre domande o chiedere chiarimenti.

Il senatore DE ANNA, relatore per il filone d'indagine sui trapianti, chiede al dottor Nannicosta di fornire una sua valutazione circa i tempi di completamento della banca dati nazionale che consentirà di avviare il meccanismo del silenzio assenso. Egli chiede anche di conoscere il giudizio del direttore del Centro nazionale sui rapporti tra questo ed i centri interregionali e sulle accuse di eccessivo burocratismo che diversi operatori hanno avanzato nei confronti del sistema introdotto con la nuova legge.

La senatrice BERNASCONI nell'associarsi alla domanda del relatore sui tempi del registro nazionale, fa presente che l'Associazione italiana donatori di organi da molti anni svolge un'imponente attività di raccolta delle manifestazioni di volontà attraverso le tessere AIDO e i testamenti olografi; ella richiede quindi di sapere se tali documenti vengano ritenuti validi ai sensi della disposizione del comma 3 dell'articolo 23.

Sempre a proposito del regime transitorio della manifestazione di volontà, la senatrice chiede di conoscere quali risultati abbia dato, in termini di risposte pervenute e di manifestazioni di volontà positive, l'invio dei moduli in occasione del *referendum*.

La senatrice Bernasconi chiede altresì chiarimenti sullo stato dei trapianti da vivente, in particolare in relazione alla nuova legge sul trapianto

di fegato e al rischio, da più parti ventilato, che questa attività possa essere svolta al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore CAMERINI rileva come siano presenti in questa audizione senatori che si sono a suo tempo espressi negativamente sul meccanismo del silenzio assenso previsto dalla legge temendone la difficoltà di applicazione. Egli chiede quindi al dottor Nannicosta quale sia la sua opinione circa la reale applicabilità del sistema e l'effettiva possibilità di costituire un registro che – a prova di dubbi a fronte dei quali la nuova legge esclude la possibilità del prelievo – possa certificare l'avvenuta notifica al defunto dell'invito ad esprimere la volontà, la risposta positiva o la non risposta, e il fatto che il defunto non abbia successivamente chiesto di non essere considerato donatore, il tutto tenendo conto che il registro deve essere continuamente aggiornato con la cancellazione dei cittadini che hanno superato l'età per donare e l'inserimento di quelli che raggiungono la maggiore età.

Il senatore Camerini chiede altresì al dottor Nannicosta una valutazione sulle reazioni dei rianimatori alle nuove responsabilità loro attribuite dalla legge in materia di verifica, anche giuridica, della prelevabilità degli organi.

Infine il senatore Camerini chiede al dottor Nannicosta se a suo parere il Centro nazionale per i trapianti sia in grado di svolgere il gran numero di diverse e complesse funzioni elencate dal comma 6 dell'articolo 5.

Dopo un intervento della senatrice Carla CASTELLANI, che si sofferma sul ruolo dell'organizzazione nell'assicurare un elevato numero di organi disponibili, il senatore BRUNI chiede al dottor Nannicosta se, a suo parere, la campagna informativa finalmente iniziata non sia partita un po' troppo in sordina.

Rispondendo alle domande dei senatori De Anna, Bernasconi e Camerini, il dottor NANNICOSTA ritiene che per quanto il sistema per l'acquisizione della manifestazione di volontà e la certificazione del silenzio assenso sia indubbiamente macchinoso, esso non appaia però al di sopra delle possibilità di una rete informatica moderna. È evidente però che la gestione di questo sistema, a regime in effetti piuttosto semplice, richiede il completamento di una banca dati nazionale dei cittadini italiani sui tempi del quale egli non è in grado di formulare previsioni, trattandosi oltretutto di un archivio rispetto al quale il Centro nazionale trapianti si porrebbe esclusivamente come fruitore, senza avere però alcun potere per accelerarne la realizzazione. A quel punto la fase più delicata sarà quella della notifica dell'invito a manifestare la volontà da parte delle Aziende sanitarie locali, che dovrebbero in proposito avvalersi dell'esperienza tecnica dei comuni in materia di notifiche.

Quanto alla percentuale di utilizzazione dei moduli inviati in occasione del *referendum*, non vi sono dati complessivi: vi sono stati peraltro sondaggi che hanno evidenziato una disponibilità alla donazione da parte

del 70 per cento circa degli intervistati, mentre solo il 13 per cento circa del campione si è dichiarato decisamente contrario.

Per quanto riguarda le questioni relative all'organizzazione, alle accuse di burocrazia e alla demotivazione dei rianimatori e dei prelevatori determinata dalle eccessive responsabilità derivanti dalla legge, il dottor Nannicosta ribadisce come il perno del sistema sia nella figura del coordinatore locale, che deve però essere motivato attraverso l'attribuzione di una funzione specifica e concreta e specificamente remunerata. Il dottor Nannicosta si sofferma quindi sulla prossima emanazione di un documento di indirizzo sui trapianti da vivente che, ferma restando la necessità di specificare come anche queste attività non possano essere svolte che in struttura pubblica, dia parametri clinici precisi per assicurare lo svolgimento di queste attività nella massima sicurezza anche per il donatore.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740)

(Osservazioni alla 8^a Commissione: esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Il relatore MIGNONE illustra il provvedimento in titolo, il quale è articolato in cinque capi, il primo dei quali precisa le definizioni di consumatori, di posto telefonico pubblico a pagamento, di autorità nazionale di regolazione e di organismo con significativo potere di mercato.

Il capo II reca l'applicazione della direttiva 90/387/CEE per quanto concerne la razionalizzazione delle condizioni per l'accesso alla rete di telecomunicazioni e l'uso libero di reti e servizi.

L'oratore illustra quindi il capo III, che attua la direttiva 97/51/CE per la parte che modifica la direttiva 92/44/CEE, il quale è volto a disciplinare l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero delle linee affittate nonché la disponibilità su tutto il territorio di un insieme di linee affittate con caratteristiche armoniche.

Il capo IV concerne l'attuazione della direttiva 98/10/CE in relazione alla definizione delle condizioni di accesso e di uso aperto delle linee telefoniche pubbliche fisse. Esso si articola in quattro sezioni rispettivamente concernenti le condizioni di accesso, la fornitura dei servizi, il regime applicabile agli operatori del settore e le relative disposizioni inerenti ai rapporti fra l'Autorità di garanzia per le comunicazioni e gli operatori, gli utenti, i consumatori e i fornitori di servizi.

Il capo V reca infine disposizioni concernenti i ricorsi in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità, l'abrogazione di norme del DPR n. 318 del 1997 ed il recepimento degli allegati alle suddette direttive e delle eventuali modifiche introdotte dalla normativa comunitaria.

Il relatore, rilevando come il provvedimento in titolo contribuisca all'ulteriore integrazione europea nel settore delle telecomunicazioni, propone infine di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'impatto delle disposizioni recate dal provvedimento in esame sulla disciplina vigente in materia di telecomunicazioni.

Il relatore MIGNONE, rilevando come la Commissione di merito abbia approfondito la questione sollevata dal senatore Bettamio, evidenzia il fatto che, trattandosi dell'applicazione di modifiche di direttive comunitarie già recepite nel nostro ordinamento, il nuovo provvedimento non comporta una sostanziale trasformazione dell'assetto della disciplina vigente.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta dello scorso 27 luglio, la Giunta gli ha conferito mandato a prendere gli opportuni contatti e chiedere la necessaria autorizzazione al Presidente del Senato al fine di organizzare uno o più sopralluoghi in alcuni Stati membri dell'Unione europea. Tali visite dovrebbero svolgersi in vista delle conclusioni della Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali e dell'indagine conoscitiva promossa dalla Giunta e dalla XIV Commissione della Camera sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Considerando che la Giunta ha presentato alla prossima COSAC di Versailles un contributo sul tema della politica europea dell'immigrazione e sull'eventuale creazione di una polizia di frontiera europea, materia che sarà ulteriormente approfondita dalla Giunta in futuro, l'oratore propone di integrare l'oggetto dei sopralluoghi, da svolgere in Gran Bretagna e nei paesi scandinavi, con i suddetti argomenti.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

Comunicazioni del Presidente sulla XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

In relazione alla prossima COSAC il Presidente comunica che finora risultano trasmessi alla presidenza francese, oltre ai progetti di contributi

della Camera e del Senato illustrati nella precedente seduta, un contributo presentato dal Parlamento portoghese sulla politica sociale dell'Unione e la definizione di un'agenda sociale europea.

L'oratore cede quindi la parola al senatore Manzella, rappresentante del Senato nella Convenzione incaricata della redazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affinché illustri lo sviluppo dei lavori della suddetta Convenzione.

Il senatore MANZELLA comunica che nella seduta della Convenzione che si è tenuta ieri a Bruxelles sono stati definiti degli emendamenti che modificano il testo che egli ha già fatto pervenire ai componenti della Giunta. Il testo comprensivo dei suddetti emendamenti sarà quindi trasmesso, per un esame preliminare, al Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre prossimo per poi essere definitivamente discusso ed eventualmente adottato dal vertice di Nizza di fine anno. Secondo molti componenti della Convenzione, questa dovrebbe inoltre tornare a riunirsi per discutere le eventuali proposte di modifica che dovessero emergere dal Consiglio europeo di Biarritz.

L'oratore sottolinea quindi il proprio giudizio positivo sul modello offerto dalla Convenzione di Bruxelles e sul metodo da essa utilizzato, che si potrebbe definire «metodo parlamentare corretto», che ha consentito di dibattere con estrema trasparenza tutti i punti all'ordine del giorno raggiungendo un compromesso con un consenso unanime, che ha consentito di superare la contrapposizione fra i paesi che sollecitavano l'adozione della Carta e quelli che sembravano piuttosto orientati a frenarne l'elaborazione. Benché nella Convenzione non si sia mai votato sui singoli emendamenti – giacché l'Ufficio di presidenza si è fatto carico di verificare l'emergere di un consenso sui vari punti – il coinvolgimento dei rappresentanti dei parlamenti e dei governi, oltre che della Commissione europea, ha consentito di sviluppare un dibattito molto più articolato di quanto non avvenga nella Conferenza intergovernativa, nella quale le decisioni più rilevanti vengono assunte all'ultimo minuto.

Soffermandosi sui contenuti della Carta l'oratore osserva come essa, con tutti i suoi limiti, possa essere giudicata positivamente in quanto si è riusciti a superare lo schema della tradizionale distinzione fra diritti civili e politici e diritti economici e sociali, integrando tali diritti in una visione unitaria. Si è infatti optato per una struttura articolata su capitoli intestati ai valori propri del patrimonio culturale europeo. Fra gli aspetti più significativi figura il preambolo che, opportunamente, è stato modificato nel senso di sostituire il riferimento al retaggio culturale, umanistico e religioso, con quello al patrimonio spirituale e morale dell'Unione.

L'oratore osserva infine come resti ancora da definire la questione del valore giuridico della Carta.

Il senatore MANZI esprime apprezzamento per l'attività svolta dai componenti della Convenzione e, in particolare, dal senatore Manzella e comprende la difficoltà di raggiungere una posizione comune in seno ad un organismo così articolato.

Egli esprime, tuttavia, forti perplessità sui limiti di taluni articoli. L'articolo 10, ad esempio, appare sproporzionato in quanto cita appena la libertà di pensiero mentre approfondisce i profili connessi alla libertà di religione. L'articolo 11, sulla libertà di espressione e di informazione, appare poi eccessivamente generico in quanto non precisa come debbano essere garantiti la libertà dei media ed il loro pluralismo. L'articolo 13, inoltre, non pone vincoli alla ricerca ma nemmeno sembra favorirla in un contesto in cui sarebbe invece opportuno sostenere la competitività dell'Europa nel processo di globalizzazione.

L'oratore critica altresì gli articoli 15, che riconosce il diritto di lavorare ma non il diritto al lavoro, e 16, che cita genericamente la libertà di impresa senza alcuna maggiore precisazione dei contenuti di tale principio. Anche il capitolo sull'uguaglianza appare generico in quanto non contempla la tutela dei più deboli e la libertà dal bisogno.

Non appaiono infine condivisibili le deroghe al divieto di lavoro minorile, di cui all'articolo 31, incompatibili con la scuola dell'obbligo, né l'omissione del diritto alla salute per tutti, che dovrebbe essere formulato in modo da tener conto di chi non ha i mezzi. Analogamente, la formulazione del capitolo sulla giustizia non appare tener conto dell'esigenza di tutelare chi non ha i mezzi per assumere un difensore, problema che è stato evidenziato anche a proposito di numerosi casi giudiziari negli Stati Uniti.

Il senatore BIASCO esprime un giudizio positivo sull'ultima stesura della Carta dei diritti fondamentali, in quanto, a differenza del precedente oratore, ritiene che siano state affrontate in maniera soddisfacente anche le questioni connesse ai diritti economici e sociali. Sono infatti riconosciute appropriate garanzie, ad esempio, in materia contrattuale, di diritto alla salute, di collocamento e di condizioni di lavoro. Non spetta poi all'Europa garantire l'attuazione del diritto al lavoro riconosciuto dalla Carta costituzionale italiana in quanto è l'assetto economico e sociale interno a dover offrire adeguate opportunità di occupazione.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti sulla valenza dell'articolo 3 in ordine al divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.

Il senatore MUNGARI ritiene contraddittorio l'inserimento del divieto di condanna a morte nello stesso articolo dedicato al diritto alla vita, principio che è più direttamente correlato ai concetti indicati all'articolo 3, concernente il diritto all'integrità della persona. Egli chiede inoltre se tale articolo contempli, sia pure implicitamente, la tutela dal danno biologico.

L'oratore avrebbe infine preferito una formulazione più ampia dell'articolo 16, sulla libertà di impresa, al fine di includervi un riferimento

all'utilità sociale ed alla dignità umana che, come previsto dall'articolo 41 della Costituzione, possono costituire una limitazione intrinseca alla libera iniziativa economica.

Il senatore MANZELLA rileva come l'articolo 16 abbia costituito uno dei punti più discussi nei lavori della Convenzione, tanto che nella seduta di ieri si è deciso di modificarlo precisando che la libertà di impresa è riconosciuta in conformità al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. L'oratore ravvisa invece un arretramento nella nuova formulazione dell'articolo 11, laddove si dice che la libertà dei media e il loro pluralismo sono «rispettati» anziché «garantiti».

Ricordando la complessità del dibattito che si è svolto a proposito dei diritti economici e sociali, in quanto alcuni Stati avrebbero voluto escluderli dalla Carta ritenendoli non già diritti in senso stretto bensì obiettivi politici e programmatici da perseguire attribuendovi specifiche risorse, l'oratore rileva l'utilità di una presa di posizione del Parlamento che solleciti il Governo ad insistere per apportare ulteriori miglioramenti alla Carta.

In ordine al valore della Carta l'oratore precisa che, anche laddove si dovesse stabilire di approvarla nella forma di una proclamazione solenne, essa non potrà mancare di produrre effetti giuridici attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Rispondendo al senatore Biasco l'oratore precisa che il senso dell'articolo 3, comma 2, terzo trattino, è quello di vietare la vendita di parti del corpo umano nell'ambito di attività mediche e biologiche.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'*iter* futuro della Carta e sulla prospettiva della sua integrazione nei trattati. Egli esprime inoltre rammarico per il mancato inserimento di un riferimento all'economia sociale di mercato. L'utilità sociale e non il generico richiamo alle legislazioni nazionali, di cui all'articolo 16, dovrebbe infatti costituire il giusto limite alla libertà di impresa.

Il senatore MANZELLA ritiene che il testo già trasmesso ai componenti della Giunta, con le modificazioni definite ieri, dovrebbe presumibilmente costituire la conclusione dei lavori della Convenzione. Emerge poi un consenso sostanziale su un percorso successivo che dovrebbe condurre a due fasi, la prima delle quali si dovrebbe concludere con l'adozione di una dichiarazione solenne in occasione del Consiglio europeo di Nizza. Successivamente si valuterebbe una formale inclusione della Carta nei trattati, nel preambolo, in un protocollo allegato ovvero nel quadro di un'operazione di riordino dei trattati stessi – come quella ipotizzata dall'Istituto europeo di Firenze – che potrebbe pervenire alla definizione di un nuovo testo, la cui prima parte, di natura costituzionale, dovrebbe includere la Carta dei diritti e le altre norme fondamentali dell'Unione.

Il presidente BEDIN ricorda che nella Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea che si è svolta nei giorni scorsi a Roma è

stata generalmente sottolineata l'utilità del modello offerto dalla Convenzione incaricata di redigere la Carta quale strumento di coinvolgimento istituzionale dei Parlamenti nella elaborazione delle norme fondamentali dell'Unione. L'oratore, in merito all'inclusione della Carta nei trattati, condivide inoltre il percorso prospettato dal senatore Manzella, il quale consentirà di coinvolgere formalmente nella discussione della futura Costituzione europea i paesi attualmente candidati all'adesione.

Considerando che l'indagine conoscitiva sulla questione della Carta volge al termine, l'oratore propone infine di svolgere l'audizione del ministro per le politiche comunitarie Mattioli – che recentemente ha adottato delle specifiche iniziative in materia – la quale potrebbe tenersi, salvo intesa della XIV della Camera, martedì 10 ottobre.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

*Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto ZACCARIA,
ed il Direttore generale, dottor Pierluigi CELLI.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente e del direttore generale della RAI

(Seguito dell'audizione e conclusione).

La Commissione prosegue l'audizione iniziata nella seduta del 20 settembre 2000.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Mario BORGHEZIO (LFNIP), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Replicano, con ripetuti interventi, il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, ed il Direttore generale, Pierluigi CELLI.

Intervengono altresì il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il deputato Mario BORGHEZIO (LFNIP), il senatore Antonio FALOMI (DS), ed il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, nonché il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, ed il Direttore generale, Pierluigi CELLI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 15.

AVVISO

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

**SESTO COMITATO DI LAVORO
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INTERNAZIONALE**

Il Comitato si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Annamaria DE LUCA

Interviene il sottosegretario per l'interno, Massimo Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Annamaria DE LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori del Comitato

Il deputato Annamaria DE LUCA, *presidente*, ritiene, se non vi sono obiezioni che la discussione e il conseguente parere possano intendersi riferiti al complesso dei documenti all'ordine del giorno.

Il Comitato concorda.

Parere su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000 (relatore Fei).

(Esame congiunto – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Annamaria DE LUCA, *presidente*, fa presente che gli atti comunitari in titolo, essendo stati trasmessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, sarebbero dovuti pervenire al Comitato con ben maggiore anticipo. Tale norma infatti, da leggersi in combinato con il Protocollo addizionale al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali, contempla un periodo di sei settimane per consentire alle Camere di esprimere le loro osservazioni e ogni opportuno atto di indirizzo.

Ritiene peraltro che la trasmissione avrebbe dovuto comunque contenere anche il riferimento alla legge 30 settembre 1993, n. 388 che istituisce il Comitato e ne disciplina i compiti.

Rileva inoltre che l'approvazione della mozione n. 1-00439, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, aveva il preciso significato di sciogliere il nodo interpretativo in merito alle competenze del Comitato, riattivando un confronto dialettico e costruttivo con il Governo nella fase ascendente del procedimento decisionale dell'Unione europea, ponendo fine a quella asfissia informativa che si era determinata a partire dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

Ritiene in conclusione che, ai fini di un migliore e più efficace esame da parte del Comitato, l'invio dei documenti dovrebbe essere accompagnato da una nota ragionata che riassume la posizione e l'orientamento della delegazione italiana a Bruxelles.

Il deputato Sandra FEI (A.N.), *relatore*, concorda nel ritenere che la trasmissione da parte del Governo avrebbe dovuto contemplare un riferimento esplicito anche all'articolo 18 della legge n. 388 del 1993; tuttavia la questione dovrebbe essere posta anche alle Presidenze delle Camere, che procedono all'assegnazione degli atti del Governo. Non comprende peraltro le preoccupazioni dell'esecutivo in ordine all'espressione di un parere vincolante, che rafforza la posizione del Governo in sede europea. Lamenta inoltre la mancanza nei documenti trasmessi di qualsiasi riferimento alla posizione della delegazione italiana e al tipo di negoziazioni che si sono svolte sulle varie questioni: a tal fine sarebbe effettivamente necessario ricevere oltre al testo formale dei documenti anche un commento che dia conto della posizione italiana a Bruxelles.

Quanto al merito degli atti assegnati, si soffermerà sui progetti di decisione che ritiene più delicati, intendendo proporre sugli altri parere favorevole. Quanto all'iniziativa della Repubblica portoghese volta a modificare l'articolo 2 della Convenzione Europol e l'allegato di detta Convenzione al fine di estendere le competenze all'ufficio europeo di polizia anche al riciclaggio, osserva che sarebbe necessario prevedere che le modifiche alla Convenzione Europol siano possibili mediante procedure semplificate.

Quanto alla proposta di decisione che istituisce il fondo europeo per i rifugiati osserva che si dovrebbe dare particolare rilievo alla protezione temporanea degli sfollati, mentre evidenzia nel documento una incertezza terminologica e concettuale tra rifugiati e sfollati. Si deve peraltro tener

presente che l'istituzione di questo fondo rientra pienamente nelle politiche dell'immigrazione, le quali devono essere valutate con attenzione, visto che comportano notevoli oneri economici per gli Stati e quindi anche per i contribuenti italiani.

Ritiene inoltre che i criteri con cui ripartire gli importi del fondo dovrebbero tener conto anche dell'estensione dei «confini esterni», ai sensi della Convenzione di Schengen, favorendo i paesi esposti da un punto di vista geografico a maggiori rischi di ondate migratorie.

Quanto alla proposta relativa all'istituzione di un'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria Eurojust, osserva che sull'argomento alcuni rappresentanti del Governo italiano – si riferisce in particolare al ministro della giustizia *pro tempore* Diliberto – nel corso di un'audizione svolta in data 23 marzo 2000 proprio dinanzi al Comitato, avevano illustrato la posizione italiana a proposito dell'istituenda Unità Eurojust proponendo come modello quella della nostra Direzione nazionale antimafia. Esprime quindi rammarico nel non vedere rappresentata la posizione italiana, avendo peraltro preso visione non solo del documento volto all'istituzione di Unità provvisoria Eurojust, ma anche del documento volto all'adozione della decisione definitiva da parte del Consiglio, assegnato proprio ieri al Comitato.

Ritiene in conclusione, pur proponendo di esprimere un parere favorevole sulla proposta di decisione, che il Governo abbia mancato l'opportunità di prendere un'iniziativa politica formale, presentando una proposta a nome dell'Italia: si deve ritenere che è mancato quel necessario raccordo politico nei confronti dei gruppi di lavoro.

Quanto alle relazioni che sono state presentate, relative alle operazioni congiunte di sorveglianza doganale e alla protezione dei dati ICPO-Interpol, ne prende atto.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) condivide le preoccupazioni esposte in relazione al metodo che ha caratterizzato la trasmissione dei documenti al Comitato, rilevando peraltro una notevole incertezza in merito a quali atti effettivamente verranno esaminati nel prossimo Consiglio GAI, del quale non è ancora pervenuto l'ordine del giorno definitivo. Nel merito, ritiene, in particolare con riferimento alla proposta che istituisce il fondo europeo per i rifugiati, che la sua finalizzazione sia quella dell'accoglienza: non condivide quindi il criterio di prendere in considerazione l'estensione geografica delle frontiere per determinare l'entità degli importi da conferire a ciascuno Stato.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (DS-U) concorda sulle osservazioni svolte in merito al ritardo con cui pervengono i documenti al Comitato. Nel merito ritiene, con particolare riferimento all'iniziativa che costituisce il fondo europeo per i rifugiati, che essa sia bene equilibrata nei criteri e nei principi che propone ai fini della ripartizione degli importi.

Il senatore Antonio CONTE (DS-U) non condivide l'esposizione territoriale come criterio preventivo per la ripartizione degli importi contemplati nel fondo: a tale riguardo ritiene infatti che a fronte dei fenomeni effettivi che possano verificarsi, vi debba essere un'assunzione di responsabilità collettiva a livello europeo. Ritiene quindi che la ripartizione dei fondi debba essere collegata all'entità del fenomeno e non alla situazione geografica degli Stati.

Il deputato Sandra FEI (A.N.), *relatore*, nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Conte ritiene che la ripartizione degli importi fissi dovrebbe tener conto dell'estensione dei confini «esterni» ai sensi della Convenzione di Schengen, favorendo quindi i paesi esposti da un punto di vista geografico a maggiore rischio di ondate migratorie. Quanto alle restanti risorse disponibili, la ripartizione dovrebbe avvenire effettivamente sulla base di una comune valutazione politica, a livello di Unione europea, dei fenomeni di emergenza.

Massimo BRUTTI, *sottosegretario per gli interni*, prende atto dei rilievi formulati e raccoglie altresì le critiche rivolte in merito ai ritardi nella trasmissione dei documenti, che lui stesso ha ricevuto solo da ultimo. A tal fine si impegna a porre la questione al ministro per i rapporti con il Parlamento e al ministro per le politiche comunitarie, affinché siano individuati più efficaci meccanismi di trasmissione. D'altra parte la mozione n. 1-00439 è stata approvata con il parere favorevole del Governo e deve quindi trovare efficace attuazione.

Concorda inoltre sulla necessità che vi sia nei documenti, un'indicazione precisa della posizione della delegazione italiana in sede di Unione europea, essendo lui stesso in difficoltà a svolgere considerazioni di merito sui provvedimenti in titolo.

Il senatore Francesco MORO (LFPIN) esprime stupore oltre che preoccupazione per quella che appare essere una assai superficiale conoscenza del merito dei provvedimenti da parte del rappresentante del Governo.

Il deputato Sandra FEI (A.N.), *relatore*, dà quindi lettura della sua proposta di parere, che intende tener conto delle osservazioni svolte dai colleghi nel dibattito odierno.

Il deputato Annamaria DE LUCA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere (*vedi allegato*).

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO

**PARERE RELATIVO AGLI ATTI COMUNITARI ASSEGNATI AL
COMITATO IN DATA 21 SETTEMBRE 2000 AI SENSI DELL'AR-
TICOLO 3 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 209 E DELLA
MOZIONE N. 1-00439, APPROVATA DALLA CAMERA DEI DE-
PUTATI IL 5 LUGLIO 2000**

Il Comitato,

visti gli atti comunitari trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2000;

esprimendo l'avviso che tale trasmissione avrebbe dovuto comunque contenere anche il riferimento alla legge 30 settembre 1993 n. 388, che istituisce il Comitato e ne disciplina i compiti;

considerando in ogni caso l'articolo 3 della citata legge 209/98, prevede l'espressione di osservazioni e di ogni opportuno atto di indirizzo «nei termini previsti dalle norme comunitarie»; tali termini sono quelli di cui al Protocollo addizionale al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali, che contempla un periodo di sei settimane per consentire al Parlamento europeo di esprimersi nella fase ascendente del procedimento decisionale dell'Unione europea, termine da ritenere applicabile in via analogica ai Parlamenti nazionali;

auspicando per l'avvenire una maggiore attenzione del Governo sia sotto il profilo della trasmissione tempestiva degli atti, sia sotto quello di un'adeguata previa informativa scritta da parte della rappresentanza italiana a Bruxelles che renda noto l'orientamento della delegazione italiana, che, altrimenti, non emerge in alcun modo dai documenti, sia infine per quanto concerne la presenza del rappresentante del Governo alle sedute dedicate all'espressione del parere;

ritenendo tuttavia importante riattivare, dopo l'approvazione - il 5 luglio 2000 - della mozione n. 1-00439, un efficace meccanismo di dialogo e di confronto con il Governo

ESPRIME:

parere favorevole sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla possibilità per l'Europol di chiedere agli Stati membri di avviare indagini (doc. 7369/2/00 Europa 5Rev 2);

parere favorevole sull'iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di po-

lizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00 Rev 1 Europol 14), con la seguente osservazione:

che sarebbe necessario prevedere che le modifiche della Convenzione Europol siano possibili mediante procedure semplificate.

Parere favorevole sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (doc. 11108/00 Jai 83);

parere favorevole sul rendiconto finanziario relativo alla rete Sirene fase II e all'Help Desk per l'esercizio 1999 (doc. 9970/00 Sis 60 Comix 521);

parere favorevole sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati (doc. 10315/00 Asile 32 Fin 271), con la seguente condizione:

che il Fondo per i rifugiati sia strettamente collegato allo status di protezione temporanea. Come criterio nella distribuzione delle risorse, si dovrebbe tener conto nella ripartizione degli importi fissi del Fondo (articolo 9, comma 1 del progetto di decisione) dell'estensione dei confini «esterni», ai sensi della Convenzione di Schengen, favorendo quindi i Paesi esposti da un punto di vista geografico a maggiore rischio di ondate migratorie. Quanto alle restanti risorse disponibili (articolo 9, comma 2 del progetto di decisione) la ripartizione dovrebbe avvenire, sulla base di una comune valutazione politica dei fenomeni di emergenza.

Parere favorevole sull'iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno di Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 10356/00 Eurojust 7), con la seguente osservazione:

che, a fronte del lavoro del gruppo multidisciplinare nel senso di convogliare il consenso di tutte le delegazioni sull'opportunità di costituire l'Unità Eurojust sull'esempio italiano della Direzione nazionale antimafia, e a fronte delle dichiarazioni nello stesso senso del Ministro della Giustizia *pro-tempore* dinanzi al Comitato Schengen-Europol, il Governo abbia mancato l'opportunità di prendere una iniziativa politica formale, non presentando una proposta a nome dell'Italia;

parere favorevole sul documento relativo all'andamento dei lavori concernenti il SIS I.001; integrazione dei paesi nordici (doc. 10625/00 SIS 68 Comix 579).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione del professor Guido Rey, presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)

In apertura di seduta, il presidente MANTICA ricorda come, anche a seguito delle conclusioni tratte dalla Commissione nella precedente indagine conoscitiva (concernente il ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma del Ministero delle finanze), si sia aperto un periodo di trattative non facili tra ministero e gruppo Telecom-Finsiel, per definire la collocazione della Sogei dopo la scadenza della concessione. Per conoscere meglio i particolari, cioè a dire il progetto del ministero delle finanze relativo agli sviluppi dell'anagrafe tributaria, la commissione ha svolto due audizioni del ministro delle finanze (nella prima il ministro, impossibilitato ad intervenire, ha delegato l'amministratore delegato della Società per Studi di Settore nel campo dell'informatica). Sulle questioni più squisitamente tecniche la commissione intende oggi audire il prof. Rey presidente dell'AIPA, per poi procedere all'audizione del ministro Bassanini, il quale dovrà riferire sulla possibilità di inserire il nuovo governo dell'informatica nel quadro più complessivo della riforma dei ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presidente Mantica ribadisce che è intendimento dell'ufficio di presidenza di sottoporre al giudizio della commissione, dopo l'audizione del ministro Bassanini, la opportunità di proporre alle Assemblee di Camera e Senato una relazione, ex articolo 50 del Regolamento del Senato. Si augura comunque che si addivenga ad una soluzione che escluda il ricorso a meccanismi di proroga e sia nel contempo rispettosa dei principi manageriali e della normativa interna e comunitaria. Inoltre è auspicabile, visto che la riforma di Tesoro e Finanze coincide con la scadenza della concessione per l'anagrafe tributaria, che si colga l'occasione per armonizzare non solo le strutture burocratiche ma anche i servizi informatici dei due ministeri.

Il presidente REY esordisce dicendo di aver voluto presentare un documento scritto proprio perchè il tema dell'audizione è molto complicato e quindi riesce difficile seguire un ragionamento ed un filo logico unitari.

Un'impostazione moderna ed innovativa del ministero delle finanze e del futuro ministero dell'economia assegna una collocazione strategica alla funzione informatica, al fine di ridurre l'onere amministrativo sui contribuenti, rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale e parafiscale, ma soprattutto per rendere più incisiva l'azione di politica economica, attraverso l'unico strumento rimasto parzialmente nella disponibilità del *policy maker* italiano. Infatti, la funzione informatica consente l'integrazione dei procedimenti amministrativi, e per questa via tende a favorire una visione unitaria e coerente del contribuente; la lotta all'evasione; l'erogazione dei servizi al contribuente; la valutazione degli effetti della politica fiscale; la corretta identificazione delle fasce deboli della popolazione.

Si tratta ora di stabilire come assegnare questi compiti alle diverse componenti del sistema centrale e periferico ed, inoltre, occorre stabilire quali parti devono essere nella responsabilità dell'amministrazione, ai diversi livelli di governo, quali debbono essere assegnate a strutture professionali interne e quali infine vanno acquisite sul mercato.

Un punto da tenere fermo è che il governo strategico costituisce una responsabilità delle agenzie e del dipartimento, ognuno in funzione delle proprie competenze. Esso non è delegabile ad un *partner* tecnologico, nè tantomeno ad un fornitore di tecnologie. Per quanto invece riguarda l'attività di elaborazione delle soluzioni tecnologiche nonchè degli studi di fattibilità (per il ministero e le agenzie), l'attuazione dei progetti, il monitoraggio degli stessi e la gestione delle risorse tecnologiche, l'attivazione di gare per acquisire risorse informatiche, sarebbe opportuno che venisse costituita una «società tecnologica dedicata» (STD).

La STD dovrà essere destinataria delle norme previste dal decreto legislativo n. 39/93 e, pertanto, dovrà acquisire le risorse mediante gare europee. Il controllo dell'AIPA consentirà di evitare che si crei una situa-

zione di collusione tra Agenzie e Società, a scapito della qualità del servizio e della sua economicità. Inoltre, l'azione dell'AIPA dovrà garantire che vengano rispettate le regole tecniche che consentono a tutti gli operatori pubblici di interoperare e di condividere i dati e le applicazioni.

Per quanto riguarda la realizzazione, gestione e manutenzione dei servizi informatici il prof. Rey ribadisce che dette attività richiedono l'affidamento ad un *fornitore esterno* all'amministrazione scelto tramite una procedura concorsuale, salvo particolari esigenze quali la tutela dell'interesse pubblico, la garanzia di riservatezza, la tutela della *privacy* etc., attività per le quali la STD può procedere direttamente alla gestione e alla manutenzione dei servizi.

Dalla esposizione fin qui svolta non si evince necessariamente l'unicità della società dedicata per tutte le strutture amministrative: la STD agisce in quanto società strumentale e dedicata dell'amministrazione e mai in qualità di concessionario, poichè l'amministrazione deve mantenere le funzioni dell'indirizzo strategico e di controllo. Si vuole dire che la riunificazione delle informazioni in un unico sistema integrato non è sostenibile, in quanto contrasta con i principi di responsabilità del governo strategico, che per loro natura devono tener conto delle competenze differenziate del Dipartimento e delle singole Agenzie.

Il presidente AIPA ritiene inoltre che sia imperativo il controllo della qualità delle informazioni presenti nelle basi di dati, e il loro allineamento del tempo; tuttavia detto controllo non deve essere realizzato, esternalizzando in un'unica base informativa tutto il sistema della fiscalità. Il processo di decentramento dei servizi su territorio richiede infatti originali strumenti di «navigazione» che utilizzino le nuove tecnologie telematiche, e dia garanzia sui livelli di servizio che tali tecnologie possono offrire.

Per quanto riguarda i problemi connessi alla integrazione col sistema informativo del ministero del tesoro, il prof. REY ritiene prematuro considerare se, e come, sia possibile integrare il ruolo svolto dalla Sogei per il ministero delle finanze con quello attualmente svolto dalla Consip per il ministero del tesoro, poichè queste società sono state pensate per rispondere ad obiettivi diversi e quindi la loro integrazione richiede anche uno sforzo di riconversione della cultura aziendale. Solo a compimento del processo di ristrutturazione della funzione informatica nella nuova amministrazione finanziaria sarà possibile capire i vantaggi e i possibili svantaggi di una fusione operativa delle due società strumentali.

Per quanto riguarda la questione delle risorse umane e tecnologiche il presidente Rey rileva che le dotazioni tecnologiche del ministero delle finanze sono moderne ed adeguate, anche se eccessivamente accentrate, per cui ne soffre la funzionalità degli uffici periferici a contatto con il pubblico. Meno favorevole invece la situazione delle professionalità informa-

tiche, tanto al centro che in periferia. Dette professionalità, che potrebbero essere attinte sul mercato del lavoro, non sono limitate agli aspetti tecnologici, ma devono essere allargate agli aspetti normativi, in modo da rendere praticabili le prevedibili riforme fiscali.

Il nuovo disegno organizzativo nasce per rendere più trasparente, più semplice e più agevole il rapporto fisco contribuente, sia esso cittadino o impresa. Inoltre dovrebbe ridurre il ruolo degli intermediari che finora hanno agito per compensare l'inefficienza dell'amministrazione e la farraginosità della normativa, caricando sul contribuente un onere improprio.

Il prof. REY conclude sostenendo che l'attuazione di questo disegno richiede un periodo transitorio piuttosto lungo anche se di difficile quantificazione, tuttavia si può ipotizzare una fase durante la quale si limitano all'essenziale i cambiamenti nell'ambito gestionale, si indicano le prime gare per acquisire dal mercato tecnologie e le applicazioni ritenute non strategiche, e si effettuano gli studi di fattibilità per le diverse componenti del sistema fiscale. In seguito si potrà procedere al subentro dell'amministrazione, delle agenzie e della oppure delle «società dedicate» negli aspetti considerati di rispettiva competenza, in funzione del disegno organizzativo così individuato.

Il presidente MANTICA, dopo aver ribadito che all'interno di un sistema complesso con molti intermediari, il «nocciolo duro» della Sogei dovrebbe rimanere nella strumentazione del ministero delle finanze, esprime dubbi sulla trasferibilità del modello Consip – centrato come esso è su informazioni interne al ministero del tesoro e quindi non ricavate dal contatto con gli utenti – al ministero delle finanze. Detto questo, si chiede se non sia ipotizzabile un disegno che vede la Consip costituire la *holding* che comprende tra le sue componenti il ramo della Sogei, che svolge servizi di anagrafe tributaria.

Il prof. REY risponde che la domanda è molto precisa ma appunto per questo non è facile dare una risposta esauriente. Nel breve tempo egli avrebbe comunque delle difficoltà ad immaginare un processo che punta ad una rapida unificazione; se comunque si dovesse andare a questa unificazione non vede perchè non possano coesistere più società, dal momento che anche all'interno del ministero delle finanze le agenzie hanno funzioni di diversa grandezza ed è auspicabile che abbiano le loro proprie «società dedicate».

Il vicepresidente della commissione VANNONI ha ricevuto, ascoltando la relazione del presidente dell'AIPA, la netta sensazione che vi sia una divergenza fondamentale nel ruolo che viene assegnato alla «società dedicata» la quale – al contrario di quanto il ministro Del Turco riteneva di poter fare con la società per studi di settore – non potrà «in nes-

sun modo essere concessionaria» per i servizi di anagrafe tributaria e pertanto «dovrà acquisire le risorse mediante gare europee».

Il presidente REY non ritiene di dover esprimere giudizi politici e neanche valutare gli aspetti giuridici del modello organizzativo. Ribadisce però che lo strumento della concessione si colloca all'interno di un modello organizzativo che, al di là della compatibilità con la normativa comunitaria, ubbidisce ad una filosofia diversa da quella propria di una «società tecnologica dedicata».

Il presidente MANTICA ribadisce i propri dubbi sulla ipotesi di una concessione affidata alla SOSE SpA, società che dovrebbe incorporare la Sogei in cambio di una partecipazione di minoranza; non si vede quale convenienza avrebbe la Sogei.

Anche il deputato ARMANI manifesta dubbi sulla possibilità di procedere in tempi brevi alla riunificazione tra il ministero del tesoro e delle finanze. I dubbi si fanno ancora più consistenti se si guarda alla questione (collaterale) relativa al decentramento del sistema informatico, poichè riesce difficile immaginare un comportamento uniforme tra i tantissimi comuni, buona parte dei quali costituiscono aggregati formati da poche unità.

Il prof. REY, per quanto riguarda l'unificazione dei sistemi informatici di tesoro e finanze, si dice meno pessimista in quanto già oggi la Consip dimostra di essere meno schiacciata sulla Ragioneria di quanto non fosse in precedenza. Naturalmente sarà necessaria una grossa determinazione politica, unitamente ad una acuta attenzione verso problemi diversi. Non è neanche pessimista per quanto riguarda gli enti locali, dal momento che segnali positivi giungono, per esempio, dal sistema informativo dei comuni montani, che ha saputo attrezzarsi non solo per favorire l'accesso alle informazioni ma anche per raccogliere i dati del catasto.

Il presidente MANTICA si chiede se, vista la difficile definizione dei ruoli reciproci tra ministero e Sogei, la ipotesi di una gara per l'affidamento di una nuova concessione sia da escludersi.

Il prof. REY ritiene che, se si guarda a come funzione attualmente l'anagrafe tributaria non è pensabile che essa nel suo complesso venga «messa a gara», poichè la scelta finirebbe per perpetuare la situazione esistente. Tuttavia non è da escludersi che singole componenti della funzione informatica siano già oggi affidate ad un'aperta competizione tra i privati.

Il presidente MANTICA si dice d'accordo con il presidente dell'AIPA e cita a conforto di questa posizione l'esperienza della Spagna, dove la commissione si è recata in missione nell'ambito della precedente indagine conoscitiva. Orbene l'esperienza spagnola dimostra come è im-

pensabile che organismi burocratici svolgano un lavoro, com'è appunto la gestione di sistemi informatici che, per il fatto di coinvolgere aspetti di pura tecnologia (esposti al flusso delle innovazioni) non possono che essere gestiti da Agenzie, le quali seguano un comportamento che è lo stesso delle società private.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento al tema della pedofilia e del difensore civico per l'infanzia.

(Svolgimento e rinvio del seguito dello svolgimento)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Manella CAVANNA SCIREA, *presidente*, Livia Turco, *ministro per la solidarietà sociale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Francesca SCOPELLITI (FI), il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO), il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), il deputato Antonio GUIDI (FI) e la senatrice Carla CASTELLANI (AN), cui risponde il ministro.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, in considerazione degli impellenti impegni del Ministro in Aula, ritiene di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta. Ringrazia quindi gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

202^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Parere su nuovo testo unificato predisposto dal relatore alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PASTORE, che, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, propone la formulazione di un parere non ostativo sul contenuto del nuovo testo unificato, rilevando la improprietà della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2.

Conviene la Sottocommissione.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il senatore PASTORE, in sostituzione del relatore designato Pinggera, dopo aver ricordato il parere formulato sul testo del disegno di legge, propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie

(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo, osservando, peraltro, l'assenza di una clausola sulla copertura finanziaria.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

283^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante agevolazioni per il commercio elettronico, ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2, comma 2, che prevede il mantenimento delle disponibilità non utilizzate per tutta la durata del piano di ammortamento.

In relazione agli emendamenti trasmessi, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORGANDO, con riferimento all'articolo 2, comma 2, evidenzia che il mantenimento in bilancio delle risorse in questione risulta funzionale alla piena attuazione della convenzione concernente i crediti all'acquisto di *computer*.

Il senatore AZZOLLINI rileva che la formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità relativa al mantenimento in bilancio di somme. Tale deroga appare, inoltre, notevolmente più estesa di quella già prevista nel

testo originario della norma, in particolare per quanto riguarda la durata del periodo di mantenimento in bilancio degli stanziamenti.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sul secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4306) STIFFONI. – *Nuove norme fiscali a tutela della famiglia* (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 2000)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CADDEO ricorda che il rappresentante del Governo ha consegnato la relazione tecnica disposta dal Ministero delle finanze, nella quale l'onere derivante dalle varie agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge è quantificato in lire 4.872 miliardi su base annua in termini di competenza, per effetto della perdita di gettito IRPEF.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle finanze riguarda soltanto alcune delle agevolazioni fiscali contemplate nel testo in esame, e che pertanto l'onere complessivo da esso derivante risulta superiore a quello quantificato nella suddetta relazione tecnica. Evidenzia quindi che la materia oggetto del testo riguarda la complessa questione delle agevolazioni fiscali a favore dei nuclei familiari, che costituiscono l'oggetto di numerosi provvedimenti, anche di iniziativa governativa, attualmente all'esame del Parlamento, oltre ai significativi interventi in materia che il Governo si accinge ad adottare nel contesto della prossima manovra finanziaria. Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi parere contrario sull'iniziativa in questione.

Il relatore CADDEO, sulla base della quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica, rileva la carenza di idonea copertura finanziaria del provvedimento in esame, proponendo di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa

tiva dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovannelli ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di alcuni emendamenti al disegno di legge-quadro in materia di incendi boschivi. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 12.1 e 12.2 che escludono dalla copertura finanziaria le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3: tale richiamo era stato inserito su richiesta della Commissione bilancio della Camera per evitare che a carico dello Stato potessero risultare maggiori oneri attualmente sostenuti dalle regioni a statuto speciale. In relazione all'emendamento 7.6 occorre, poi, valutare se – oltre al trasferimento alle regioni della flotta aerea – è necessario altresì prevedere il trasferimento del personale (e delle relative risorse) la cui attività è connessa ai citati apparecchi. L'emendamento 12.3 sembra infine di coordinamento, connesso con la soppressione dell'attuale comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.2 e 7.6: in particolare, con riferimento a quest'ultimo, ritiene che la sua formulazione non consente di garantire l'assenza di oneri. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.0.2, 11.0.2, 11.0.1 e 11.0.3, in quanto utilizzano accantonamenti di fondo speciale che ad avviso del Tesoro risultano preordinati ad altre finalizzazioni. Esprime infine parere contrario anche sull'emendamento 12.3.

Il relatore CADDEO chiarisce che gli emendamenti 12.1 e 12.2 risultano collegati per coordinamento all'emendamento 1.3, la cui approvazione escluderebbe maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 12.3, connesso per coordinamento all'emendamento 3.1. Propone pertanto di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 7.6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 12.1 e 12.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.3; quello sull'emendamento 12.3, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 3.1.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere del relatore.

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(2967) SALVATO. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia su testo unificato predisposto dalla relatrice ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del testo unificato predisposto dalla relatrice per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica. Per quanto di competenza, si rileva che il testo in esame istituisce il servizio di psicologia scolastica (articoli 1, 2, 3, 4 e 5) e prevede un periodo di sperimentazione (articolo 6): con riferimento a quest'ultimo, peraltro, sembra necessario riformulare l'articolo quale tetto di spesa, introducendo l'autorizzazione di spesa anche con riferimento ai commi 3 e 5. Con riferimento ai restanti articoli, rileva che l'emendamento 7.2, che introduce la clausola di copertura, non sembra tenere conto degli oneri a regime derivanti dall'istituzione del servizio, non risultando idoneo il mero rinvio alla tabella C della legge finanziaria previsto dal comma 3: per la valutazione dell'onere a regime, peraltro, non sembra possibile utilizzare la relazione tecnica del disegno di legge n.2967 a suo tempo trasmessa.

Sono stati trasmessi, altresì, numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti Tit.1, 1.13, 1.15, 1.17, 4.3, 4.4, 4.5, 6.13, 6.16 e 6.0.1, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.7. In relazione all'emendamento 6.2 valgono le stesse considerazioni già esposte con riguardo all'articolo 6 del testo. Segnala infine l'emendamento 7.1, la cui clausola di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore circa l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato in titolo, sottolineando che la relazione tecnica a suo tempo predisposta sul disegno di legge n. 2967 non consente di pervenire alla stima degli oneri a regime derivanti dall'istituzione del servizio di psicologia scolastica.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato in titolo, e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2000

52^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 28 settembre 2000, ore 14

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (4808).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).
- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Gio-*

vanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D’ONOFRIO – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (4368-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato*).

e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*).
- SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale (2171).

XIV. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

XVI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri)*.
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).

- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
 - PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
 - SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
 - PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
 - BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
 - DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dell'articolo 1, e dei relativi emendamenti, del disegno di legge:
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MAGLIOCCHETTI. – Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del «sistema Italia» nel quadro

dell'integrazione europea e nel contesto delle dinamiche innestate dalla globalizzazione e dalla *new economy* (4705).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
 - BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).
- STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 2000*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 9 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736).
- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)
 - Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739).
 - Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734).

II: Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari (n. 157).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).

– MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

– MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).

– CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).

– PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

– e della petizione n. 509 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 settembre 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).

– SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).

– Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).

– VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769.)

– VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).

– SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).

– e della petizione n. 653, ad essi attinente

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).

– BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo (4089).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 28 settembre 2000, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente

– Sui lavori della Commissione.

Atti del Governo

– Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto.

– Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di viabilità.

– Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti.

– Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12

- del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia ambientale.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 28 settembre 2000, ore 14

- I. Audizione del Presidente dell'Inps, professor Massimo Paci, e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, dottor Aldo Smolizza, sul bilancio consuntivo dell'Istituto per il 1999.
 - II. Elezione di un Segretario.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

Giovedì 28 settembre 2000, ore 14

Audizione del dottor Giovanni Briasco, presidente della sezione fallimentare del tribunale ordinario di Roma, del dottor Anacleto Grimaldi, presidente del Collegio giudicante e del dottor Emilio Norelli, giudice delegato al concordato preventivo della Federconsorzi.
